

## PRESENTAZIONE

Ho accolto l'invito a scrivere una paginetta di presentazione al libro di Alessandra De Luca con molto piacere, e per varie ragioni.

Innanzitutto, il volume apre la seconda serie di una Collana di studi – “Comparazione e cultura giuridica” – che ho fondato, insieme ad alcuni Colleghi comparatisti fiorentini della mia generazione, e al compianto Alessandro Pizzorusso, nel 1999. Che oggi se ne facciano carico Vittoria Barsotti, Alessandro Simoni e Silvia Sonelli è un gesto molto bello ed affettuoso dei nostri allievi che rimarca la continuità della Scuola.

In secondo luogo, Alessandra De Luca è una delle mie ultime allieve che hanno deciso di dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento pur in momenti che hanno visto l'acuirsi della crisi, di risorse, e non solo, della nostra istituzione universitaria. Non fosse altro che per questo, Alessandra merita ammirazione e rispetto.

Alessandra De Luca, poi, è una studiosa innamorata della common law, e in particolare della common law inglese, dell'Inghilterra, della sua storia, delle sue istituzioni giudiziarie. In una parola, condivide con me una fascinazione che ha segnato l'inizio della mia attività di ricerca, che, a ben pensarci mi ha accompagnato per tutta la vita.

Un'ultima considerazione è stata infine decisiva a convincermi a scrivere questa pagina. Ho iniziato a studiare il sistema giudiziario e processuale civile inglese fra la fine degli anni '60 e gli inizi dei '70, quando uscì il mio libro su *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*. Sono trascorsi da allora più di quaranta anni, un tempo lungo se rapportato alla vita di un uomo ma molto breve se rapportato alla vita delle istituzioni, soprattutto in un ordinamento come quello inglese in cui le istituzioni avevano fin lì avuto una evoluzione continua e millenaria, senza quelle interruzioni, quelle fratture con il passato che sono invece peculiari della nostra tradizione giuridica. Da un lato, dunque, provo sì una certa nostalgia per i miei studi di allora, dall'altro, e questa è la cosa più importante, quella giustizia civile che ho studiato non esiste praticamente più, è stata profondamente trasformata da una serie di riforme a cavallo del nuovo secolo che

l'hanno rivoluzionata, e che, per una volta, hanno segnato una rottura con il passato cui l'Inghilterra non era abituata, con il favore dei governi che si sono via via succeduti, da quello liberista di Margaret Thatcher al New Labour di Tony Blair.

Il libro di Alessandra De Luca, in una sorta di continuità ideale con quel mio antico lavoro, ci introduce alla "nuova" giustizia inglese, alle riforme che hanno inciso profondamente su alcuni dei capisaldi della tradizione giudiziaria inglese: Lord Chancellor, House of Lords, nomina dei giudici. Non tocca, se non con qualche cenno marginale solo se strettamente necessario, l'altra grande rivoluzione, quella che ha radicalmente mutato il processo civile nel 1997-98, spostando dalle parti al giudice la responsabilità della sua direzione non solo formale ma anche materiale, quel "case management" con il quale si fa riferimento a un fascio di poteri che servono al giudice per indirizzare la controversia verso il cosiddetto "overriding objective of enabling the court to deal with cases justly and at proportionate cost" (Civil Procedure Rules 1998, 1.1). L'attenzione di Alessandra De Luca si sofferma, e non si poteva francamente chiederle di più, sulle riforme che più hanno inciso sull'assetto della giustizia nel quadro della costituzione inglese.

Dunque, guardiamo più da vicino a questa monografia di Alessandra De Luca, naturalmente non per farne un riassuntino – è un libro da leggere –, ma per capirne il disegno sistematico. Il capitolo di apertura è la necessaria premessa, ci mostra in sostanza il quadro di quella giustizia civile inglese che si è formata in un millennio (e che era ancora lì qualche decennio fa quando me ne occupai io). Con il secondo e il terzo capitolo si entra nel vivo della trattazione, si analizzano le ragioni che hanno portato al cambiamento, si discute dei modi in cui la riforma costituzionale sta vivendo nella pratica, dopo poco più di dieci anni dalla sua approvazione.

All'origine di tutto, c'è l'Europa, non (tanto e non solo) l'Europa dalla quale ora il Regno Unito è uscito, ma (soprattutto) l'Europa dei 47, l'Europa della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, c'è, vale a dire, lo Human Rights Act 1998, che incorpora nel diritto inglese la Convenzione, già ratificata fin dal 1950, sicché i diritti in essa sanciti sono da allora giustiziabili di fronte alle corti inglesi. È difficile, a proposito di questa legge – che Alessandra De Luca sottopone a lucida analisi –, non parlare di rivoluzione e non essere d'accordo con l'illustre costituzionalista che vide in essa la più importante redistribuzione di potere politico in Inghilterra dal 1688 (K.D. EWING, "The Human Rights Act and Parliamentary Democracy", in "Modern Law Review", 62 [1999], p. 79). Che lo HRA 1998, uno dei primi atti del governo Blair e del suo New Labour, sia la premessa della riforma costituzionale lo sintetizza assai bene

l'Autrice: "Innanzitutto, pur non introducendo un sistema di controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi ..., ha conferito ai giudici ... inediti poteri nei confronti delle leggi del Parlamento, accentuando con forza il processo di politicizzazione del giudiziario ...", che hanno "indotto a rivalutare l'adeguatezza dell'assetto istituzionale esistente rispetto all'esigenza di garantire efficacemente l'indipendenza del giudiziario stesso. In secondo luogo, ... l'applicazione al contesto inglese degli standard europei in tema di indipendenza dei giudici ha reso ancor meno sostenibile la carenza di garanzie formali di separazione del potere giudiziario rispetto all'esecutivo e al legislativo ... più volte evidenziata" (p. 81, testo e note 30-31).

Tre sono i punti fondamentali toccati dalla Riforma del 2005: l'istituzione Lord Chancellor, la House of Lords quale massimo organo giudiziario di tutto il Regno Unito, il reclutamento dei giudici. È logico che questi siano i punti toccati, perché sono quelli che sicuramente entrano in rotta di collisione con l'art. 6 della Convenzione secondo il quale "ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza, davanti a un tribunale *indipendente e imparziale* ...", oggi incorporato nello Human Rights Act 1998, s. 1 (1).

Certamente, la figura del Lord Chancellor quale si è sviluppata nel corso dei secoli è anomala, e dà luogo a non pochi problemi. Come può, infatti sopravvivere, dopo lo HRA, un Lord Chancellor che partecipa di tutte e tre le funzioni di governo? È lo Head of the Judiciary, nomina i giudici ed egli stesso è giudice, in quanto presiede la House of Lords, in sede giurisdizionale, e più o meno formalmente altre corti superiori, quali ad esempio la Chancery Division della High Court; è membro del Governo, e tale rimane fino a che il Gabinetto gode della fiducia del Parlamento, o fino a che il Primo Ministro non decide di sostituirlo; infine il Lord Chancellor è lo Speaker della House of Lords, la cd. Camera Alta del Parlamento, ove egli si pone anche come il più autorevole rappresentante del Governo, e sostenitore della sua linea politica.

La House of Lords fu mantenuta come corte di ultima istanza dall'Appellate Jurisdiction Act del 1876, mentre la grande riforma del 1873-75 aveva per così dire lasciato in sospeso le sue sorti. Sicuramente, anche questa istituzione contrasta, per la sua commistione con il potere legislativo, con i principi dello HRA, pur se la legge del 1876 aveva cercato di attenuare questa commistione prevedendo la nomina di un organico di giudici professionisti cui attribuire il titolo di Lord of Appeal in Ordinary e la dignità di pari a vita, e rafforzando la convenzione secondo cui gli altri membri della House of Lords, i Lay Peers, non partecipavano alle udienze giudiziarie, e i Lords of Appeal partecipavano (almeno in teoria) solo alle discussioni parlamentari che toccavano questioni di rilevanza tecnico-giuridica.

Infine, la nomina dei giudici: come può sopravvivere dopo lo HRA un metodo di selezione dei giudici privo di qualsiasi trasparenza, lasciato sostanzialmente alla discrezionalità del Lord Chancellor, ai contatti confidenziali fra il Lord Chancellor e i membri più autorevoli e a lui più vicini della professione forense e del giudiziario? Come si può lasciare alla discrezionalità, sia pure esercitata *in a judicial manner*, del Lord Chancellor, la rimozione di tutti i giudici delle corti inferiori?

Non sta a me rispondere agli interrogativi che i tre punti sollevano. Su di essi (ma anche su altri, di non minore importanza, quale ad esempio la riforma dei tribunali speciali, e il loro accorpamento in un'unica gerarchia, primo grado e appello, sempre più partecipe delle garanzie a presidio dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, e sempre più vicino a un vero e proprio sistema di giustizia amministrativa), la parola passa alla monografia di Alessandra De Luca. Naturalmente, sulla riforma del 2005, ci sono già stati interventi settoriali nella letteratura giuridica italiana, e non solo: del resto, come può uno studioso, comparatista militante o meno, disinteressarsi di rivoluzioni di questa portata? Per quanto mi risulta, tuttavia, nulla è apparso finora di così completo ed organico, forse (azzardo troppo?) neppure in Inghilterra. Il libro di Alessandra De Luca è un'opera monografica documentatissima, ricca di suggestioni, colta per come dimostra la padronanza di una tradizione e di una cultura giuridica, completa su tutti gli aspetti della riforma, ma anche pronta a coglierne le criticità, e le incertezze che ne accompagnano l'attuazione. Questo Alessandra De Luca lo fa entrando nel dibattito inglese, forte di quell'arma insostituibile che le dà il buon uso del metodo comparativo, che le fa vedere più acutamente del giurista municipale i pregi le insufficienze le incertezze di un ordinamento altro. Mi piace infine dare atto ad Alessandra De Luca di scrivere bene, di avere uno stile chiaro, preciso, scorrevole – un pregio tutt'altro che scontato in un'epoca in cui la sciatteria è assai diffusa, e purtroppo tollerata.

Chiudo, non posso farne a meno, con una notazione un po' amara. Nell'arco di un quarto di secolo, l'ordinamento inglese ha conosciuto diverse "rivoluzioni" che lo hanno messo al passo con i tempi, quelle di cui si occupa Alessandra De Luca nel suo libro ma anche altre. Non si può non andare con il pensiero alla lentezza, alla casualità, all'improvvisazione con la quale il nostro ordinamento affronta i problemi della sua modernizzazione, per lo più restando al palo. Gli esempi sono numerosi (riforme costituzionali? riforme della giustizia?), purtroppo, e sono noti a tutti.

Vincenzo Varano

Firenze, ottobre 2016

## PREMESSA

Chiunque si avvicini allo studio del diritto inglese viene sempre avvertito in via preliminare che uno dei tratti distintivi di questo sistema è la continuità, l'assenza di cesure nette. L'Inghilterra, insomma, non ha sperimentato quella Rivoluzione che costituisce invece una delle caratteristiche peculiari della tradizione di civil law<sup>1</sup>. Il concetto di continuità, tuttavia, non deve essere frainteso. Pur essendo vero che il diritto inglese consiste «nella sua stessa tradizione e nel risultato medesimo della sua storia»<sup>2</sup>, a partire dalla metà del XIX secolo, sulla scia dell'insegnamento di Bentham, questo sistema ha scoperto il concetto e la pratica di law reform<sup>3</sup> e così si sono succeduti significativi interventi legislativi che hanno inciso in modo profondo su varie parti del sistema.

Quanto appena osservato vale anche e soprattutto per l'amministrazione della giustizia inglese, che ha assunto il suo volto moderno a seguito di due leggi adottate nel corso del XIX secolo: il County Courts Act 1846 – che ha previsto l'istituzione di un sistema di corti civili decentrate competenti per le controversie di minor valore – e soprattutto i Judicature Acts 1873-1875, ai quali si deve, oltre alla fusione di common law ed equity e alla creazione di nuove regole procedurali, la riorganizzazione delle corti superiori poi completata dall'Appellate Jurisdiction Act 1876. L'assetto istituzionale venutosi a creare è rimasto pressoché immutato nelle sue grandi linee fino al Constitutional Reform Act 2005, che ha modificato in maniera radicale la figura

---

<sup>1</sup>J.H. MERRYMAN, R. PÉREZ-PERDOMO, *The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal System of Europe and Latin America*, 3<sup>rd</sup> ed., Stanford, Stanford University Press, 2007, pp. 15-19.

<sup>2</sup>V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli, 2014, p. 268.

<sup>3</sup>Mattei indica nella tensione verso la law reform una «vera e propria caratteristica profonda» dell'ordinamento inglese. U. MATTEI, *Il modello di common law*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli, 2010, p. 189. E la presenza di un'istituzione come la Law Commission ne è la prova. Su tale commissione e, più in generale, sulla law reform in Inghilterra v. G. SLAPPER, D. KELLY, *English Legal System*, 16th ed., London-New York, Routledge, 2015, pp. 123-128.

del Lord Chancellor – figura assai peculiare che aveva finito per assumere un ruolo chiave dell'amministrazione della giustizia inglese – e la disciplina della nomina dei giudici, oltre a sostituire la UK Supreme Court all'Appellate Committee della House of Lords come organo di vertice dell'organizzazione giudiziaria del Regno Unito.

Questo studio intende esaminare proprio l'impatto del Constitutional Reform Act 2005 sull'amministrazione della giustizia inglese, dopo averne delineato le ragioni e l'inconsueto iter di approvazione. A tal fine è parso indispensabile prendere le mosse da una ricostruzione del quadro complessivo dell'organizzazione giudiziaria, in cui però i profili direttamente toccati dalla riforma saranno descritti nel loro status quo ante. A questa prima parte segue un'analisi dei motivi e delle vicende che hanno portato all'approvazione della legge stessa, riservando una particolare attenzione allo Human Rights Act, forse il più incisivo tra gli interventi legislativi di una "stagione delle riforme" che ha interessato molti profili della giustizia inglese: le professioni legali e il regime dei compensi professionali, la disciplina del processo civile, l'universo dei tribunals e, appunto, la tutela dei diritti fondamentali. Lo Human Rights Act 1998, infatti, ha introdotto quello che è stato visto come un modello di costituzionalismo intermedio fra la supremazia del Parlamento e la supremazia del giudiziario, incentrato su un obbligo interpretativo e su una dichiarazione di incompatibilità delle leggi in contrasto con i diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Così facendo, questa legge ha rafforzato una tendenza già in atto verso una crescente politicizzazione delle corti inglesi che ha reso necessario un ripensamento del tradizionale sistema di garanzie di indipendenza dei giudici, largamente informali.

I tre aspetti toccati dalla legge del 2005 – la figura del Lord Chancellor, la nomina dei giudici e la Corte suprema – saranno quindi esaminati distintamente, con l'intento di verificare il reale impatto dei cambiamenti intervenuti. Senza voler sminuire l'importanza del Constitutional Reform Act, si cercherà di dimostrare che questo non rappresenta una netta rottura ma costituisce una tappa, seppur di assoluto rilievo, in un processo di natura incrementale.

Per un verso, infatti, si vedrà come varie fra le novità contenute nella legge non abbiano fatto altro che consolidare e formalizzare alcune tendenze già in atto. È il caso del procedimento di nomina dei giudici, in cui già a partire dal cancellierato di Lord Mackay (1987-1997) erano state introdotte delle prassi volte a circoscrivere la discrezionalità del Lord Chancellor e a garantire una maggiore trasparenza nella procedura<sup>4</sup>. Similmente, un forte grado di continuità potrà essere rilevato nel rapporto fra l'attuale figura del

---

<sup>4</sup> Vedi *infra* Cap. II, § 2.2.

Presidente della Corte suprema e quella del Senior Law Lord come emersa a partire dalla metà degli anni '80 del Novecento o alla prassi in materia di costituzione dei collegi giudicanti in seno alla corte di vertice<sup>5</sup>. La stessa abolizione delle funzioni giurisdizionali del Lord Chancellor, per quanto momento di rottura, giunge pur sempre a conclusione di un progressivo spostamento del centro di interesse di questa figura dalla funzione giurisdizionale a quella di membro dell'Esecutivo iniziato nel secondo dopoguerra ed accentuatosi con i cancellierati di Lord Mackay e Lord Irvine (1997-2003).

Per un altro verso, invece, il Constitutional Reform Act rileva soprattutto come punto di partenza per evoluzioni successive. Tre esempi possono essere utili a questo proposito. In primo luogo, si potrà verificare come il significativo mutamento della fisionomia del Lord Chancellor sia stato anche la conseguenza della prassi rapidamente sviluppata dai Primi Ministri di affidare l'incarico a persone non appartenenti alla House of Lords e soprattutto prive di competenze giuridiche<sup>6</sup>. In secondo luogo, premesso che – come si avrà modo di vedere – la necessità di garantire una maggiore rappresentatività del giudiziario è una delle ragioni all'origine della riforma del 2005 in tema di nomine giudiziali, le disposizioni del Constitutional Reform Act al riguardo hanno avuto in buona misura una natura “programmatica” e solo uno studio della prassi applicativa è in grado di permettere una valutazione delle loro efficacia<sup>7</sup>. Infine, una delle principali novità che hanno fatto seguito all'istituzione della Supreme Court – la forte discontinuità con riferimento allo stile delle sentenze dell'Appellate Committee della House of Lords<sup>8</sup> – per quanto auspicata, non era prevedibile, quantomeno per l'ampiezza e la rapidità del cambiamento.

Nel complesso, quindi, la vicenda dell'approvazione e della messa in opera del Constitutional Reform Act conferma come l'evoluitività sia un tratto caratteristico dell'esperienza giuridica inglese<sup>9</sup>. D'altro canto, però, si vedrà come il nuovo volto dell'amministrazione della giustizia che viene deli-

---

<sup>5</sup> Vedi *infra* Cap. III, §§ 4.1 e 4.2.

<sup>6</sup> Vedi *infra* Cap. III, § 2.

<sup>7</sup> Vedi *infra* Cap. III, §§ 3.7 e 3.8.

<sup>8</sup> Vedi *infra* Cap. III, § 4.4.

<sup>9</sup> Sull'evoluitività come persistente caratteristica dell'ordinamento inglese con particolare riferimento alla vita costituzionale, vedi L. VOLPE, *British way and continental view. Avventurosi percorsi nei sentieri della comparazione*, in A. TORRE, L. VOLPE (cur.), *La Costituzione Britannica/The British Constitution*, Torino Giappichelli, 2005, Vol. I, p. 19 ss., alle pp. 40-42; E. WICKS, *The Evolution of a Constitution: Eight Key Moments in British Constitutional History*, Oxford, Hart, 2006.

neandosi si caratterizza per la perdita o l'attenuazione di alcune peculiarità del diritto inglese, in primis la centralità della figura del Lord Chancellor. Vedremo, infatti, come questa figura, che all'esito di una graduale evoluzione (appunto) aveva finito per assumere un carattere peculiare ed irripetibile, collocandosi al cuore dell'assetto della giustizia inglese, non è stata soppressa ma ha perso quasi tutti i caratteri che ne facevano un unicum per divenire un comune ministro della corona. Si potrà rilevare, inoltre, una certa tendenza all'avvicinamento alla tradizione di civil law, in particolare con riferimento all'emersione di una "carriera" giudiziaria (o, meglio, due, come avremo modo di chiarire)<sup>10</sup>. Si tratta di manifestazioni di un processo di graduale convergenza con gli altri sistemi che ha fatto prevedere la scomparsa dell'«orgogliosa insularità» come tratto profondo del diritto inglese<sup>11</sup>.

Solo il tempo potrà confermare questa previsione. Certo è che anche in altri settori dell'amministrazione delle giustizia sono state realizzate o sono in corso di realizzazione riforme altrettanto profonde e significative e che anche in questi casi una delle conseguenze è l'avvicinamento al modello di civil law. Si pensi in particolare alle Civil Procedure Rules 1998, entrate in vigore nell'aprile 1999, che hanno segnato l'affievolimento di alcuni dei tratti tipici del modello adversarial in Inghilterra<sup>12</sup>. Ma anche al più recente Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, che ha determinato l'avvio di un processo di profonda riorganizzazione dell'apparato dei tribunals a seguito del quale si parla ormai apertamente dell'esistenza di un sistema inglese di giustizia amministrativa<sup>13</sup>.

Le riforme operate dalla legge del 2005 non hanno comportato, invece, un avvicinamento al sistema statunitense, come pure sarebbe stato possibile, soprattutto con riferimento alla selezione dei giudici. Come si vedrà, nel dibattito inglese intorno alle riforme dell'organizzazione giudiziaria l'esperienza americana ha rappresentato piuttosto un esempio da evitare, per quella che viene percepita come un'eccessiva politicizzazione del sistema di oltreoceano. Ciò conferma, da un lato, le profonde differenze culturali che ormai dividono la madrepatria e l'antica colonia, e dall'altro, il carattere sempre più eccezionale dell'esperienza degli Stati Uniti.

\* \* \*

---

<sup>10</sup> Vedi *infra* Cap. III, § 3.8.

<sup>11</sup> U. MATTEI, *Il modello di common law*, *supra* nota 3, pp. 83-86.

<sup>12</sup> A. DE LUCA, *L'accesso alla giustizia in Inghilterra fra stato e mercato*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 217-221.

<sup>13</sup> Vedi *infra* Cap. I, § 4.

La mia gratitudine va innanzi tutto a Vincenzo Varano, non solo per aver entusiasticamente accettato di scrivere la presentazione al volume, ma soprattutto per la premura con cui mi ha seguito in questi anni di lavoro. Un ringraziamento speciale a Vittoria Barsotti per la sua franca amicizia e per il continuo e affettuoso incoraggiamento. Ad Alessandro Simoni un grazie per il costante sostegno, decisivo nella fase finale del lavoro. A Vittoria e Alessandro, oltre che a Silvia Sonelli, va la mia riconoscenza anche per la decisione di inaugurare la nuova serie della Collana con questo volume. Un pensiero grato va, infine, a Sara Benvenuti e a tutti gli amici e colleghi del Dipartimento fiorentino, con i quali ho la fortuna di poter condividere idee, dubbi ed entusiasmi.

Firenze, ottobre 2016

A.D.L.



# CAPITOLO I

## L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE INGLESE: UN QUADRO IN EVOLUZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il sistema delle corti. – 2.1. Un breve excursus storico. – 2.2 Magistrates' courts. – 2.3 County Court. – 2.4 High Court. – 2.5. Court of Appeal. – 3. La House of Lords come corte di vertice. – 3.1. Composizione. – 3.2. Poteri e funzionamento. – 3.3. Judicial Committee of the Privy Council. – 4. Il sistema dei tribunals. – 4.1. Le origini. – 4.2. Dal Franks Report al Leggatt Report: il percorso verso la giurisdizionalizzazione. – 5. Giudici e avvocati – 5.1. La professione forense e i requisiti per l'accesso alla carica di giudice: la tradizione ... – 5.2. ... e le riforme. – 5.3. La nomina dei giudici. – 5.4. ... e le garanzie della loro indipendenza. – 6. La figura del Lord Chancellor. – 6.1. Il Lord Chancellor e il potere esecutivo. – 6.2. Il Lord Chancellor e il potere legislativo. – 6.3. Il Lord Chancellor e il potere giudiziario. – 6.4. Il Lord Chancellor come head of the judiciary.

### 1. *Premessa*

Come noto, il Constitutional Reform Act 2005 è andato ad incidere in misura significativa su tre profili dell'assetto della giustizia inglese: il ruolo della House of Lords come corte di vertice, il procedimento di selezione dei giudici e il ruolo centrale ricoperto dal Lord Chancellor nell'intero sistema. Al fine di apprezzare la portata delle trasformazioni operate da questa legge è necessario innanzi tutto ricostruire lo status quo ante con riferimento a tali profili. Per una piena comprensione delle materie oggetto di riforma, peraltro, la loro trattazione non potrà non essere inserita in un quadro complessivo dell'assetto della giustizia civile inglese, sia sotto il profilo delle strutture, sia sotto il profilo del personale, senza trascurare il sistema dei tribunals e le recenti trasformazioni che lo hanno interessato. Tale scelta comporta la conseguenza che per gli aspetti direttamente oggetto della riforma, questo primo capitolo cercherà di tratteggiare il quadro esistente anteriormente all'entrata in vigore del Constitutional Reform Act 2005, rinviando ai capitoli successivi la descrizione del regime attuale. Invece, per quegli altri aspetti

– ad esempio le corti di grado inferiore alla House of Lords e le professioni legali – che non sono stati toccati direttamente dalla legge del 2005 quella che segue è la descrizione del diritto vigente.

## 2. *Il sistema delle corti*

Il sistema delle corti inglesi che si era venuto sviluppando in modo graduale e disorganico a partire dalla conquista normanna ha assunto il suo volto moderno nel corso del XIX secolo a seguito di due importanti interventi legislativi: il County Courts Act 1846 e i Judicature Acts 1873-1875. Peraltro, mentre la prima legge ha previsto l'istituzione di un apparato di corti civili interamente nuovo, la seconda ha operato un riordino e una razionalizzazione del sistema delle corti superiori preesistente.

### 2.1. *Un breve excursus storico*

Prima di passare all'esame di questi fondamentali interventi legislativi, pare opportuno ricordare che uno dei tratti distintivi dell'organizzazione della giustizia civile inglese fin dalle origini è stato la centralizzazione<sup>1</sup>. Al progressivo esautoramento delle corti locali di origine anglosassone<sup>2</sup> e delle corti feudali<sup>3</sup> da parte delle giurisdizione regia – esercitata dalle corti di Exchequer, Common Pleas e King's (o Queen's) Bench<sup>4</sup> – i sovrani normanni non avevano fatto seguire l'istituzione di corti decentrate. Il rafforzamento

---

<sup>1</sup> Ben diversa, invece, è la situazione della giustizia penale, ove la maggior parte delle cause in primo grado è tradizionalmente affidata alla giurisdizione dei justice of the peace, giudici laici distribuiti capillarmente su tutto il territorio. V. *infra* § 2.2.

<sup>2</sup> Le County (ex-Shire) Courts e le Hundred Courts, a seconda della circoscrizione territoriale di riferimento. G. CRISCUOLI, *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, Giuffrè, 2000, pp. 77-78 e 89-93.

<sup>3</sup> Dette Seignorial o Feudal Courts, furono istituite dai conquistatori normanni ed erano competenti per i casi riguardanti la terra. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 93-95.

<sup>4</sup> La ricostruzione della formazione e dell'evoluzione delle corti regie o corti di Westminster (dal nome del luogo in cui stabilirono la loro sede una volta che cessarono di seguire il sovrano durante i suoi spostamenti nel regno) non rientra tra gli obiettivi del presente lavoro. Per una trattazione di questo profilo si rinvia a V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 270-273 e, più diffusamente, G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 113-126, V. VARANO, *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 11-38.

del potere monarchico a discapito di quello della nobiltà feudale e l'estensione a tutto il regno della giurisdizione regia erano stati invece perseguiti attraverso lo strumento della giustizia itinerante, ovvero l'invio da parte del sovrano di giudici delle corti di Londra nelle periferie con una cadenza regolare (assizes)<sup>5</sup>. Anche la Court of Chancery, sviluppatasi a partire dal XIV secolo come ulteriore manifestazione della prerogativa regia di amministrare la giustizia, aveva sede unicamente a Londra<sup>6</sup>.

Per secoli, quindi, l'amministrazione della giustizia civile in Inghilterra è stata monopolio delle corti aventi sede a Londra e degli avvocati che operavano presso tali corti: i barrister. Fino alla riforma operata dal Courts and Legal Services Act 1990, infatti, gli appartenenti al ramo alto dell'avvocatura hanno goduto dell'esclusiva sul patrocinio (right of audience) dinanzi alle corti superiori<sup>7</sup> e conseguentemente del monopolio sull'accesso alla carica di giudice presso le stesse<sup>8</sup>. È con tale assetto di corti che l'Inghilterra affronta la rivoluzione industriale. All'inizio del XIX secolo<sup>9</sup>, tuttavia, i limiti di questo sistema sviluppatosi in modo non ordinato divengono sempre più evidenti ed intollerabili. In particolare, le pressioni della borghesia volte

---

<sup>5</sup> Il sistema delle assize (o nisi prius) courts come sedi decentrate delle corti di Londra venne istituzionalizzato già durante il regno di Enrico II (1154-1189), per essere poi consolidato dallo Statute of Westminster II del 1285. V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, pp. 17-18. Per un approfondimento, relativo anche al contributo della giustizia itinerante alla formazione della common law, v. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 126-137.

<sup>6</sup> Sull'origine e l'evoluzione della giurisdizione di equity v. V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, *supra* nota 4, pp. 283-287 e, più diffusamente, G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 159-212. La Court of Chancery, peraltro, non è la sola corte "prerogativa" (perché derivante dalla "prerogativa regia" di esercitare la giurisdizione) o "conciliare" (in quanto legata al Council, a sua volta derivante dalla curia regis). La più nota fra le altre corti collegate alle politiche assolutistiche dei sovrani Tudor e Stuart è la Star Chamber, che ha esercitato un'ampia giurisdizione in materia penale fino alla sua abolizione nel 1641. L. MOCCIA, *Il sistema di giustizia inglese. Profili storici e organizzativi*, Rimini, Maggioli, 1984, p. 11.

<sup>7</sup> Il sistema della giustizia itinerante comportava lo spostamento nelle province non solo dei giudici, ma anche dei barrister operanti a Londra. L. MOCCIA, *Il sistema di giustizia inglese*, *supra* nota 6, p. 18.

<sup>8</sup> Sulla professione forense inglese e la selezione dei giudici, v. *infra* §§ 5.1-5.2.

<sup>9</sup> La riforma del sistema elettorale operata dal Great Reform Act del 1832, che ha ridimensionato la rappresentanza presso la Camera dei Comuni dell'aristocrazia terriera, portatrice di istanze fortemente conservatrici, in favore della borghesia viene comunemente individuato come il momento di svolta, a partire dal quale inizia l'attività riformatrice del Parlamento inglese. K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato. I. Principi fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 240-241.

all'istituzione di un sistema di corti locali competenti a conoscere le cause di modesta entità si fanno sempre più intense. Tali richieste, peraltro, si scontrano con le forti resistenze dei barrister, interessati a difendere lo status quo<sup>10</sup>. Questa opposizione viene superata solo dopo molti anni, garantendo agli appartenenti a questa categoria professionale il monopolio sull'accesso alla carica di giudice togato presso le nuove corti e circoscrivendo la loro competenza, sia attraverso la fissazione ad un livello piuttosto basso del limite di valore, sia escludendo determinate materie<sup>11</sup>.

Così il County Courts Act 1846 (il cui titolo lungo è, appunto, *An Act for the More Easy Recovery of Small Debts and Demands in England and Wales*) crea per la prima volta nella storia dell'amministrazione della giustizia civile inglese un sistema di corti locali distribuite capillarmente sul territorio, competenti a conoscere le controversie di valore non superiore alle venti sterline. La legge istituisce ben 500 distretti, raggruppati in 60 circuiti, a capo di ciascuno dei quali viene posto un giudice nominato fra i barrister con almeno sette anni di esperienza professionale<sup>12</sup>. La principale beneficiaria di questa riforma risulta essere la piccola e media borghesia commerciale e imprenditoriale, che ha così accesso ad un foro in cui recuperare in tempi brevi e a costi ridotti crediti anche di modesta entità, per i quali in precedenza era antieconomico avviare un processo presso le corti centrali di Londra<sup>13</sup>.

Per certi versi ancor più significativa è stata la riforma realizzata dai Judicature Acts 1873-1875<sup>14</sup> che, a fronte dell'insoddisfazione per gli scarsi risultati ottenuti dagli interventi legislativi succedutisi nei decenni precedenti, hanno cercato di incidere alla radice sui problemi strutturali e procedurali della giustizia civile inglese quale si era venuta configurando nel corso dei secoli<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> L. MOCCIA, *Il sistema di giustizia inglese*, supra nota 6, pp. 48-49.

<sup>11</sup> V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, supra nota 4, pp. 40-41.

<sup>12</sup> ID., p. 38.

<sup>13</sup> ID. p. 41. Sarebbe sbagliato, quindi vedere nell'istituzione di queste corti uno strumento di ampliamento dell'accesso alla giustizia da parte dei meno abbienti, che normalmente figurano nel ruolo di convenuto e non di attore nei giudizi dinanzi alle county court.

<sup>14</sup> L'insolita denominazione si spiega con la circostanza che prima dell'entrata in vigore della legge originaria – il Judicature Act 1873 – il governo si rese conto della necessità di modificarne alcune disposizioni. Tali emendamenti furono approvati con il Judicature Act 1875 e le due leggi entrarono in vigore contemporaneamente il 1 settembre 1875. In seguito sono state approvate varie altre leggi intitolate Judicature Act, contenenti disposizioni esecutive o modificative dei due provvedimenti citati, che tuttavia non hanno alterato l'impianto complessivo creato nel 1875. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, supra nota 2, pp. 261-262.

<sup>15</sup> J. SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms. A Critical Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 12-14.

Innanzitutto, è stato riordinato il sistema delle corti superiori secondo un chiaro schema gerarchico. Superando la frammentazione esistente fino a quel momento – per cui alle tre corti di common law si affiancavano la Court of Chancery, ma anche corti speciali quali l'Admiralty Court<sup>16</sup>, la Divorce Court e la Court of Probate<sup>17</sup> – il sistema delle corti superiori viene riorganizzato in un'unica Supreme Court of Judicature<sup>18</sup>. Questa risulta composta dalla High Court of Justice, giudice unico di primo grado<sup>19</sup>, e dalla Court of Appeal, giudice di impugnazione.

Con la creazione di un'unica giurisdizione di primo grado, i Judicature Acts hanno anche segnato il superamento del dualismo fra common law ed equity consolidatosi a partire dal XVII secolo, che era fonte di notevoli problemi di ordine pratico in quanto poteva rendere necessario per le parti agire dinanzi a due corti distinte per ottenere una tutela completa con riferimento ad un'unica vicenda<sup>20</sup>. L'amministrazione congiunta di common law ed equity da parte della medesima corte ha eliminato simili difficoltà e, pur non avendo annullato le differenze fra i due rami del diritto inglese<sup>21</sup>, ha reso possibile l'impiego di un'unica azione per ottenere una tutela piena e la definizione di tutti i profili controversi.

Oltre ad unificare il sistema delle corti, infine, i Judicature Acts hanno previsto l'emanazione di una nuova disciplina processuale unica, applicabile a tutti i giudizi dinanzi alla Supreme Court of Judicature. In tal modo non solo è stata superata la preesistente differenziazione delle regole per lo svolgimento del processo<sup>22</sup>, ma il Parlamento si è anche appropriato della titola-

---

<sup>16</sup> Competente in materia di diritto marittimo.

<sup>17</sup> Queste due corti erano state istituite nel 1857 a seguito della sottrazione alle corti ecclesiastiche delle competenze in materia di divorzio e di omologazione testamentaria da esse tradizionalmente esercitate. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 242-243.

<sup>18</sup> Il Supreme Court Act 1981 ha modificato tale denominazione in "Supreme Court of England and Wales".

<sup>19</sup> In origine alla High Court era stata attribuita anche una giurisdizione in grado di appello nei confronti delle decisioni delle corti penali inferiori e delle county court. L'Administration of Justice (Appeal) Act del 1934, tuttavia, ha trasferito quasi interamente tale giurisdizione alla Court of Appeal. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, p. 263.

<sup>20</sup> Una chiara esemplificazione delle problematiche derivanti dal dualismo fra common law ed equity è offerta in G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 236-237. Nel caso, invero poco frequente, di conflitto tra la regola di common law e quella di equity, sarà quest'ultima a prevalere. *Id.*, p. 272.

<sup>21</sup> V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, *supra* nota 4, pp. 292-293.

<sup>22</sup> Anteriormente alla riforma, il rito non solo era diverso a seconda che la causa venisse instaurata dinanzi ad una corte regia, in cui si seguiva il modello adversarial, ovvero alla Corte di Cancelleria, il cui rito seguiva il modello romano canonico, ma per quanto riguarda le corti

rità del cosiddetto “rule-making power”. Con i Judicature Acts, infatti, quello che fino ad allora era stato considerato un inherent power delle corti è divenuto un potere delegato dal Parlamento: la legge ha stabilito le linee fondamentali della disciplina del processo, conferendo il compito di dettare la regolamentazione concreta ad un apposito rule committee composto da giudici ed avvocati<sup>23</sup> e riservandosi il potere di approvarle (o rigettarle) ma non quello di modificarle<sup>24</sup>. I principali obiettivi della nuova disciplina – inizialmente contenuta in un allegato ai Judicature Acts, poi trasfusa nelle Rules of the Supreme Court del 1883 – possono essere individuati, da un lato, nell’uniformità e nella semplificazione del rito, dall’altro lato, nel superamento del formalismo che aveva caratterizzato il processo di common law in favore della ricerca di una giustizia sostanziale, conformemente alla filosofia dell’equity<sup>25</sup>.

Le Rules del 1883, più volte emendate, sono state sostituite dalle Civil Procedures Rules 1998, adottate ai sensi del Civil Procedure Act 1997<sup>26</sup>. Tale legge, ha innovato la regolamentazione del rule-making power sotto alcuni profili. Innanzi tutto, sono state unificate le regole per Court of Appeal, High Court e county court, con l’inclusione nel committee preposto alla loro elaborazione, accanto a giudici ed avvocati, di un esperto rispettivamente in materia di consumo e di organizzazioni di consulenza non-profit. In secondo luogo, la procedura per l’emendamento delle Rules inizialmente adottate prevede che la proposta elaborata dal committee venga emanata dal Lord Chancellor sotto forma di normativa secondaria (ma questi può anche emendare o rigettare il testo). Il controllo del Parlamento continua ed essere esercitato tramite la possibilità che i regolamenti entrati in vigore vengano annullati a seguito della deliberazione di una delle due camere<sup>27</sup>.

---

di common law a ciascun writ corrispondevano proprie regole processuali. J. SORABJI, *English Civil Justice*, *supra* nota 15, p. 36.

<sup>23</sup> Accanto al rule committee previsto per la Supreme Court of Judicature, istituzioni analoghe erano previste anche per le magistrates’ courts, per le county courts e per la House of Lords.

<sup>24</sup> V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, pp. 194-200.

<sup>25</sup> G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 276-277. Un’interessante lettura del rapporto fra le concezioni di giustizia espresse da common law ed equity e le nuove Rules of the Supreme Court è offerta da J. SORABJI, *English Civil Justice*, *supra* nota 15, pp. 34-74.

<sup>26</sup> Su questa importante riforma, attuativa delle proposte contenute nell’*Access to Justice Report* di Lord Woolf, sia consentito il rinvio a A. DE LUCA, *L’accesso alla giustizia in Inghilterra fra stato e mercato*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 189-228.

<sup>27</sup> A. ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure. Principles of Practice*, 3rd ed., London, Sweet & Maxwell, 2013, pp. 51-52. L’odierno panorama delle fonti del diritto processuale civile inglese è completato dalle Practice Direction, riservate alla normativa di dettaglio, dai

Un istituto rimasto estraneo alle riforme fin qui descritte è la giustizia itinerante. Con il passare del tempo, tuttavia, anche tale sistema si era rivelato sempre meno efficiente, perché la dislocazione sul territorio delle città sede di corte di assize non rifletteva più l'effettiva distribuzione della popolazione e del carico di lavoro nel paese e perché la rigidità del sistema impediva di ovviare ai problemi da ciò derivanti. La giustizia civile, inoltre, era particolarmente penalizzata da questa situazione, in ragione della precedenza tradizionalmente accordata alle cause penali. Tali problemi hanno indotto all'approvazione del Courts Act 1971<sup>28</sup>, che ha inciso innanzitutto sull'amministrazione della giustizia penale<sup>29</sup>. Le principali novità introdotte con questa legge, infatti, sono state l'abolizione delle assize e delle quarter session<sup>30</sup>, sostituite da un'unica Crown Court, corte superiore<sup>31</sup> competente a giudicare in primo grado i reati più gravi<sup>32</sup>. È stata inoltre operata una revisione radicale della distribuzione delle corti sul territorio, che è quella tutt'oggi vigente, in base alla quale sono previsti sei circuiti, al cui interno sono individuati "centri giudiziari" di tre diversi livelli. Presso i centri di primo livello (first-tier) operano sia giudici della High Court, che decidono cause civili e penali di maggiore importanza, sia circuit judge e recorder, che esaminano cause penali di minor gravità. Gli stessi giudici operano presso i centri di secondo livello (second-tier), mentre presso i centri di terzo livello (third-tier) sono presenti solo circuit judge e recorder. In entrambi i livelli inferiori, tuttavia, viene esercitata esclusivamente una giurisdizione penale<sup>33</sup>.

---

precedenti – soprattutto della Court of Appeal – e, come fonte residuale, dalla inherent jurisdiction delle corti. N. ANDREWS, *Andrews on Civil Processes. Volume I – Court Proceedings*, Cambridge – Antwerp – Portland, Intersentia, 2013, pp. 33-42.

<sup>28</sup> Per una compiuta descrizione dei problemi sollevati dal funzionamento del sistema delle assize con particolare riferimento alla giustizia civile, del rapporto della Beeching Commission del 1969 che è all'origine di questa riforma e del contenuto della legge stessa v. V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, pp. 150-165.

<sup>29</sup> Fra le misure relative alla giustizia civile si ricorda in particolare l'innalzamento del limite di valore della competenza delle county court a mille sterline.

<sup>30</sup> Una descrizione del sistema di giustizia penale locale operante prima della riforma è offerta in G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 244-248.

<sup>31</sup> Quindi parte della Supreme Court of Judicature insieme a High Court e Court of Appeal. Supreme Court Act 1981, section 1.

<sup>32</sup> L'istituzione di questa corte è stata accompagnata dalla creazione di un apposito rule committee, analogo a quelli già operanti per la Supreme Court of Judicature, le county court, le magistrate court e la House of Lords. V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, p. 195, nota 2.

<sup>33</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, 16th ed., London-New York, Routledge, 2015, p. 308.

Volendo riassumere gli esiti di questa evoluzione, la moderna organizzazione delle corti civili inglesi risulta costituita dalle county court e dalla High Court in primo grado; dalla Court of Appeal in grado di appello e, al vertice, dalla House of Lords. Occorre aggiungere che alcune limitate competenze in primo grado sono attribuite anche alle magistrates' courts e che il sistema include un'ulteriore corte – il Privy Council – la cui importanza ormai è soprattutto storica.

Di quest'ultima corte si darà conto nell'ambito della trattazione della House of Lords, in ragione dei legami esistenti fra le due istituzioni. Passiamo adesso invece ad esaminare brevemente i caratteri salienti delle altre corti, non senza aver ricordato che, mentre le county court e le magistrates' courts sono considerate "corti inferiori", le altre sono "corti superiori". Si tratta di una distinzione che deriva, ancora una volta, dalla storica centralizzazione dell'amministrazione della giustizia in Inghilterra e che si fonda sul concetto di jurisdiction: mentre quella delle corti superiori è generale, quella delle corti inferiori è limitata (per valore, per materia, per territorio) e quindi deve sempre essere provata. Ulteriore e determinante criterio per stabilire il carattere "inferiore" di una determinata corte è la circostanza che questa non ha il potere di decidere in via definitiva circa la propria jurisdiction, ma è sottoposta alla supervisory jurisdiction di una corte "superiore"<sup>34</sup>. Tale distinzione rileva sotto molteplici profili: innanzi tutto, come abbiamo visto, per quanto riguarda il right of audience, che storicamente per le corti superiori è stato riservato ai barristers; in secondo luogo, per i riflessi sullo status dei giudici operanti al loro interno<sup>35</sup>; infine, in quanto solo le decisioni delle corti superiori sono dotate dell'autorità di precedente vincolante<sup>36</sup>.

## 2.2. Magistrates' courts

In queste corti, distribuite in maniera capillare su tutto il territorio, operano attualmente circa 20.000<sup>37</sup> justices of the peace, figura di giudice che

<sup>34</sup> V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, supra nota 4, pp. 118-121.

<sup>35</sup> Vedi *infra* § 5.4.

<sup>36</sup> L. MOCCIA, *Il sistema di giustizia inglese*, supra nota 6, pp. 18-20, ove si individua quale ulteriore importante differenza fra i due ordini di corti il diverso regime del contempt of court, potere che rientra nella inherent jurisdiction dei giudici delle corti superiori, mentre spetta ai giudici delle corti inferiori solo in presenza di disposizioni legislative ed entro i limiti da queste previsti.

<sup>37</sup> Nel 2006 i justice of the peace in servizio erano circa 29.000, ma il loro numero si è sensibilmente ridotto negli ultimi anni, passando a 24.267 nel 2012. MINISTRY OF JUSTICE, *Judi-*

ancora oggi conserva molti dei connotati fissati dalla legge del 1361 intitolata «*What sort of persons shall be Justices of the Peace, and what authority they shall have*»<sup>38</sup>. Fra questi i più caratteristici sono il fatto che si tratti di giudici laici – ovvero privi di competenze giuridiche<sup>39</sup> – e non retribuiti<sup>40</sup>, che prestano la propria opera per un certo numero di mezze giornate l'anno<sup>41</sup>. A partire dal XVIII secolo, in risposta all'aumentato carico di lavoro nella città di Londra e alle perplessità sulla qualità dell'operato di alcuni giudici, i justice of the peace sono stati affiancati da un ridotto numero di giudici professionisti, un tempo noti come stipendiary magistrate e oggi denominati district judge (magistrates' courts)<sup>42</sup>. A questi giudici, che attualmente operano a Londra e in alcune altre grandi città a tempo pieno percependo un regolare stipendio, si aggiungono anche alcuni deputy district judge (magistrates' courts)<sup>43</sup>. Mentre i giudici di pace laici giudicano normalmente in un

---

*cial and Court Statistics 2011*, in [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/217494/judicial-court-stats-2011.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217494/judicial-court-stats-2011.pdf), p. 76. La tendenza sembra confermata dai dati più recenti, secondo i quali al 1 aprile 2016 i lay magistrate in servizio erano 17.552. *Judicial Statistics 2016*, in <https://www.judiciary.gov.uk/publications/judicial-statistics-2016/> (consultati il 4 ottobre 2016).

<sup>38</sup> Sulle origini e l'evoluzione di questa figura vedi V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, pp. 20-21 e G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 247-250.

<sup>39</sup> Questa lacuna è stata tradizionalmente colmata dalla presenza dei clerk, funzionari della corte con competenze giuridiche che forniscono pareri su questioni di diritto processuale o sostanziale, anche di propria iniziativa. A partire dal 1966, inoltre, a seguito della nomina i giudici di pace sono tenuti a frequentare un breve corso di formazione in cui una particolare attenzione è rivolta ai criteri da seguire nella determinazione della pena (sentencing), uno degli aspetti più controversi del funzionamento delle magistrates' courts. G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, *supra* nota 33, pp. 466-468. La responsabilità di questa attività di formazione, svolta dal Judicial Studies Board a partire dal 1979, nell'aprile 2011 è stata trasferita ad un organismo denominato Judicial College, con la cui creazione si è inteso unificare la formazione rivolta ai giudici con quella destinata ai membri dei tribunal. *ID.*, pp. 455-456.

<sup>40</sup> I giudici di pace hanno diritto unicamente a percepire un rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento dei loro compiti (Courts Act 2003, sec. 15).

<sup>41</sup> L'impegno minimo richiesto è di 26 mezze giornate l'anno, mentre in media ciascun giudice di pace tiene udienza per 35 mezze giornate l'anno. J.C. DONOGHUE, *Reforming the Role of the Magistrates: Implications for Summary Justice in England and Wales*, in 77 *Modern Law Review*, 2014, p. 928 ss., a p. 931.

<sup>42</sup> Access to Justice Act 1999, section 78.

<sup>43</sup> R. MORGAN, N. RUSSELL, *The Judiciary in the Magistrates' Courts*, London, The Home Office and Lord Chancellor's Department, 2000, pp. vii, 3. Al 1 aprile 2016 i district judge (magistrates' courts) in servizio erano 133, mentre i deputy district judge (magistrates' courts) erano 101. *Judicial Statistics 2016*, in <https://www.judiciary.gov.uk/publications/judicial-statistics-2016/> (consultato il 4 ottobre 2016).

collegio composto da tre membri, quelli professionisti operano come giudice monocratico<sup>44</sup>.

Le magistrates' courts si occupano principalmente di cause penali, giudicando in primo grado circa il 97% dei reati commessi in Inghilterra<sup>45</sup>. Per i reati più gravi, invece, abbiamo visto che la competenza spetta alla Crown Court. Alcune leggi, avevano attribuito loro anche significative competenze in materia civile, specie di diritto di famiglia e dei minori<sup>46</sup>, che con il Crime and Courts Act 2013 sono state trasferite a una neo istituita Family Court, operativa dall'aprile 2014<sup>47</sup>, che può tenere udienza anche presso le sedi delle magistrates' courts<sup>48</sup>.

Sotto il profilo amministrativo l'attività delle magistrates' courts è sempre stata gestita separatamente rispetto a quella delle altre corti. Il Courts Act 2003, tuttavia, ha affidato le funzioni amministrative relative a tutte le corti, con l'unica eccezione della House of Lords, ad una sola struttura, denominata Her Majesty's Court Service (HMCS)<sup>49</sup>. Questa unificazione è solo una delle manifestazioni più evidenti della tendenza ad estendere alle strutture amministrative al servizio delle corti le logiche efficientistiche del cosiddetto New Public Management, l'approccio neoliberale all'organizzazione della pubblica amministrazione sviluppatasi a partire dall'epoca thatcheriana<sup>50</sup>.

---

<sup>44</sup> R. MORGAN, N. RUSSELL, *The Judiciary in the Magistrates' Courts*, *supra* nota 43, p. xi.

<sup>45</sup> J.C. DONOGHUE, *Reforming the Role of the Magistrates*, *supra* nota 41 p. 931.

<sup>46</sup> In particolare, si trattava del Domestic Proceedings and Magistrates' Courts Act del 1978 e del Children Act del 1989. G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, 14th ed., London-New York, Routledge, 2013, pp. 170-171. Nell'esercizio di questa giurisdizione le magistrates' court operavano in qualità di "family proceedings court". Il collegio giudicante in questi casi doveva essere composto da persone specializzate nella materia (esisteva un apposito "family panel" da cui attingere) e possibilmente doveva vedere una rappresentanza di entrambi i generi. G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, *supra* nota 33, p. 223.

<sup>47</sup> Crime and Courts Act 2013 (Commencement No 10 and Transitional Provision) Order 2014, S.I. No. 2014/954, art. 2(a).

<sup>48</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, *supra* nota 33, pp. 223 e 281. La legge ha inteso unificare le competenze in primo grado in materia di diritto di famiglia fino a quel momento suddivise fra county courts e magistrates' courts, ferme restando le competenze della Family Division della High Court (su cui vedi *infra* § 2.4). Sulla genesi di questa riforma, v. ID., pp. 286-287.

<sup>49</sup> Sulle riforme relative ai profili organizzativi e amministrativi concernenti le magistrates' courts v. R. WARD, A. AKHTAR, *Walker & Walker's English Legal System*, 11th ed., Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 263-264.

<sup>50</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, Oxford-Portland OR, Hart, 2007, pp. 48-53.

### 2.3. County Court

A partire dall'aprile 2014, quando è entrata in vigore la section 17 del Crime and Courts Act 2013<sup>51</sup>, esiste un'unica County Court con giurisdizione sull'intero territorio di Inghilterra e Galles. In tal modo si è inteso rimuovere le barriere giurisdizionali e burocratiche che ostacolavano il corretto funzionamento delle circa 170 county courts operanti fino al momento<sup>52</sup>, senza realizzare alcun accentramento. A seguito della riforma, infatti, la giurisdizione della corte unica viene esercitata tramite centri giudiziari distribuiti nel paese secondo il modello previsto per la High Court a partire dal 1971<sup>53</sup>. A questa corte sono assegnati circuit judges e district judges (un tempo denominati registrars)<sup>54</sup>, a cui possono aggiungersi dei deputy district judges<sup>55</sup> e dei recorders (giudici che sono impiegati a tempo parziale per assistere i circuit judges)<sup>56</sup>. Poiché le county courts sono corti inferiori, i solicitors sono stati autorizzati a patrocinare le cause dinanzi a tali organi giudiziari fin dalla loro istituzione<sup>57</sup>.

Queste corti esercitano esclusivamente una giurisdizione civile<sup>58</sup>. Sebbene fossero state create per la trattazione di cause bagattellari, nel corso del

---

<sup>51</sup> Crime and Courts Act 2013 (Commencement No 10 and Transitional Provision) Order 2014, S.I. No. 2014/954, art 2(a).

<sup>52</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, supra nota 46, p. 171. Il numero originario di corti è stato ridotto nel corso del tempo con l'intento di ottimizzare i costi dell'amministrazione della giustizia. Se al momento della loro istituzione le county courts erano circa 500, all'epoca del Beeching Report – nel 1969 – erano 356 (V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, supra nota 4, p. 166) e nel 2010 il loro numero era ulteriormente diminuito a 218 (R. WARD, A. AKHTAR, *Walker & Walker's*, supra nota 49, p. 258).

<sup>53</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, supra nota 33, p. 223. Vedi anche *Crime and Courts Act 2013, Explanatory Notes*, in [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk), alle pp. 4 e 39.

<sup>54</sup> Il cambiamento di denominazione è la conseguenza dell'acquisizione di funzioni giudiziali. Vedi S.H. BAILEY, J.P.L. CHING, N.W. TAYLOR, *Smith, Bailey & Gunn on The Modern English Legal System*, London, Thomson-Sweet & Maxwell, 2007, pp. 92-93.

<sup>55</sup> R. WARD, A. AKHTAR, *Walker & Walker's*, supra nota 49, p. 258.

<sup>56</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, supra nota 33, p. 434. Attualmente in Inghilterra vi sono circa 630 circuit judge e 430 district judge (county courts). Il numero di deputy district judge (county courts) e di recorder, invece, si è ridotto negli ultimi anni. Nel 2005 erano rispettivamente 826 e 1442 (<http://www.judiciary.gov.uk/publications/annual-ethnicity-statistics-2005/>), mentre nel 2016 i numeri erano scesi a 627 e 1035 (<https://www.judiciary.gov.uk/publications/judicial-statistics-2016/>), (consultati il 4 ottobre 2016).

<sup>57</sup> V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, supra nota 4, p. 41.

<sup>58</sup> R. WARD, A. AKHTAR, *Walker & Walker's*, supra nota 49, pp. 258-259.

tempo la loro competenza per valore è stata ampliata in misura rilevante<sup>59</sup>. L'odierna disciplina della ripartizione delle cause fra le county courts e l'High Court è basata su The High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991, che ha abolito la maggior parte dei limiti di valore alla competenza delle county courts esistenti fino a quel momento, stabilendo una ripartizione del carico di lavoro con la High Court in base alla quale di regola le cause di valore inferiore a 25.000 sterline (50.000 sterline se si tratta di richieste di risarcimento per lesioni personali) devono essere iniziate presso le county courts, mentre quelle il cui valore eccede le 50.000 sterline devono essere iniziate presso la High Court. Per le controversie di valore compreso fra tali importi, invece, la scelta della corte è lasciata alle parti. Questa disciplina è rimasta inalterata nella sua struttura fondamentale. L'unica novità significativa è stata dettata dall'intento di armonizzare tale riparto di competenza con l'introduzione del sistema delle corsie procedurali previsto dalle Civil Procedure Rules 1998. In particolare, si è voluto escludere la possibilità che cause aventi ad oggetto esclusivamente somme di denaro possano essere iniziate presso la High Court se il loro valore è inferiore alla soglia oltre la quale normalmente si verifica l'assegnazione alla multi-track<sup>60</sup>, ovvero il rito riservato alle controversie di maggiore complessità, in cui più ampi sono i poteri di case management conferiti al giudice.

Per le controversie di modesto valore (cosiddette small claims), peraltro, già all'inizio degli anni '70 era stato introdotto un rito speciale che, dopo un'accoglienza inizialmente abbastanza tiepida, aveva riscosso un crescente successo. A seguito della riforma del processo civile operata dalle Civil Procedure Rules 1998, la cosiddetta small claims procedure è diventato la più semplice delle tre corsie procedurali verso la quale possono essere allocate le controversie civili<sup>61</sup>. Anche questo rito, peraltro, è stata in un certo senso vittima del proprio successo. Il limite di valore per la sua applicazione, che

---

<sup>59</sup> Vedi G. CRISCUOLI, *supra* nota 2, *Introduzione*, p. 242.

<sup>60</sup> Tale soglia, inizialmente corrispondente a 15.000 sterline (S.I. 1999 No. 1014), nel 2009 è stata elevata a 25.000 sterline (S.I. 2009 No. 577). Da ultimo, tuttavia, è intervenuto lo S.I. 2014 No. 821, in vigore dal 22 aprile 2014, che ha elevato a 100.000 sterline l'importo minimo necessario per iniziare la causa presso la High Court, senza che tale modifica fosse correlata a un equivalente incremento del limite di valore per l'assegnazione della causa alla multi-track.

Si, noti, peraltro, che il valore della causa non è l'unico criterio in base al quale avviene la scelta della corsia procedurale. Anche altri fattori, fra cui l'importanza e la complessità del caso, vengo prese in considerazione. (CPR Rule 26.8).

<sup>61</sup> Sul tema della small claims procedure sia consentito il rinvio ad A. DE LUCA, *L'accesso alla giustizia in Inghilterra*, *supra* nota 26, pp. 229-239.

all'epoca dell'introduzione era di settantacinque sterline, nel momento in cui Lord Woolf compiva lo studio che è alla base delle Civil Procedure Rules<sup>62</sup>, aveva raggiunto l'importo di 1.000 sterline. Sulla base delle raccomandazioni contenute nell'*Access to Justice Report*, tale valore è stato triplicato nel 1995 e poi innalzato a 5.000 sterline in concomitanza con l'entrata in vigore delle Civil Procedure Rules, nell'aprile 1999<sup>63</sup>. Più recentemente, in occasione delle riforme adottate per dare attuazione alle raccomandazioni formulate dalla *Review of Civil Litigation Costs* di Sir Rupert Jackson<sup>64</sup>, la soglia ha raggiunto il valore di 10.000 sterline<sup>65</sup>, che non può certo essere definito "modesto".

#### 2.4. *High Court*

Creata dai Judicature Acts 1873-75 come unica corte di primo grado con giurisdizione generale in materia civile<sup>66</sup>, la High Court risulta articolata in divisions (o sezioni) che inizialmente riflettevano il complesso sistema di corti preesistenti alla riforma. Così tre sezioni corrispondevano ciascuna a una delle tre corti di common law (Queen's Bench, Exchequer e Common Pleas), una sezione era l'erede dell'antica Court of Chancery e un'ulteriore sezione, denominata Probate, Divorce and Admiralty, era stata creata accorpando le competenze delle corti speciali che avevano continuato ad operare fino a quel momento<sup>67</sup>. Già nel 1881, tuttavia, ebbe luogo una prima semplificazione di questa struttura, con la riduzione delle division da cinque a tre a seguito dell'incorporazione nella Queen's Bench Division delle altre due sezioni eredi delle corti di common law<sup>68</sup>. Un'ulteriore riforma è intervenuta con l'Administration of Justice Act 1970, che ha trasformato la Probate, Divorce and Admiralty Division in una Family Division distribuendo

---

<sup>62</sup> H. WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, London, HMSO, 1995.

<sup>63</sup> *Id.*, p. 233.

<sup>64</sup> R. JACKSON, *Review of Civil Litigation Costs: Final Report*, London, TSO, 2010.

<sup>65</sup> Civil Procedure (Amendments) Rules 2013 (S.I. 2013 No. 262), in vigore dal 1 aprile 2013.

<sup>66</sup> Sul riparto di giurisdizione con le county courts, vedi *supra*, § 2.3.

<sup>67</sup> Pur diverse per l'oggetto delle rispettive competenze, questi corti speciali – l'Admiralty Court, la Divorce Court e la Probate Court – erano accomunate dal fatto di applicare un diritto sostanziale di derivazione romano-canonica. V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, *supra* nota 4, p. 273.

<sup>68</sup> V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, p. 46.

alle altre sezioni le competenze estranee al diritto di famiglia<sup>69</sup>.

La ripartizione del lavoro fra le varie division non ha i caratteri di un riparto di competenze in senso tecnico, quindi la scelta errata della sezione a cui presentare la domanda giudiziale non comporta alcun pregiudizio per la parte, ma solo il trasferimento del caso alla sezione competente<sup>70</sup>. D'altro canto, ciascuna sezione ha sviluppato delle peculiarità, ad esempio in termini di procedura seguita, che derivano dalle caratteristiche della corte o delle corti da cui ha avuto origine, facendo sì che tutt'oggi via sia una specializzazione nella professione forense e nei giudici<sup>71</sup>.

La struttura della High Court è ulteriormente complicata dalla presenza, in corrispondenza di ciascuna delle tre division, di altrettante divisional court che esercitano una giurisdizione in grado di impugnazione<sup>72</sup>. Inoltre, all'interno della Queen's Bench Division vi sono due sezioni autonome, specializzate rispettivamente in diritto commerciale – la cosiddetta Commercial Court – e in diritto marittimo – la cosiddetta Admiralty Court<sup>73</sup>; così come la Chancery Division ospita una Patents Court e una Companies Court, specializzate rispettivamente in materia di brevetti e di società<sup>74</sup>. Normalmente le cause sono trattate da un solo giudice, ma le divisional court operano come collegi composti da due o più membri<sup>75</sup>.

Presso la High Court operano gli High Court judge (detti anche puisne judge), il cui numero è fissato per legge in 108. Altri componenti di questa corte sono il Lord Chief Justice, che presiede la Queen's Bench Division, il

---

<sup>69</sup> Così le competenze in materia successoria (l'attività di probate consiste infatti nella certificazione della validità di un testamento) è stata trasferita alla Chancery Division – che già si occupava di interpretazione testamentaria e di amministrazione dei beni dei defunti – e le cause in materia di diritto marittimo (e aeronautico) sono state assegnate alla Queen's Bench Division, già competente per la materia commerciale. V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, pp. 140-150.

<sup>70</sup> *Id.*, p. 34.

<sup>71</sup> *Id.*, pp. 123-126.

<sup>72</sup> La Queen's Bench Divisional Court è competente a conoscere gli appelli su questioni di diritto nei confronti delle sentenze di magistrate, tribunal e della Crown Court, nonché i casi di judicial review e i ricorsi di habeas corpus; la Chancery Divisional Court conosce appelli in materia tributaria e, in certi casi, fallimentare; mentre alla Family Divisional Court giungono appelli contro decisioni di county courts e di magistrates' courts in materia, appunto, di diritto di famiglia.

<sup>73</sup> Sulle origini di queste due sezioni v. V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, p. 136, nota 53 e relativo testo, e pp. 149-150, nota 91 e relativo testo.

<sup>74</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, *supra* nota 33, p. 227.

<sup>75</sup> S.H. BAILEY, J.P.L. CHING, N.W. TAYLOR, *Modern English Legal System*, *supra* nota 54, p. 108.

Vice-Chancellor, che di fatto presiede la Chancery Division<sup>76</sup>, e il President della Family Division<sup>77</sup>.

## 2.5. *Court of Appeal*

Questa corte venne introdotta dai Judicature Acts 1873-75 come giudice di secondo grado in materia civile, seguendo il modello di equity sia per quanto riguardava la struttura (che riproduceva quella della Court of Appeal in Chancery istituita nel 1851), sia per quanto riguardava il concetto di appello, che si configurava come riesame (rehearing) del giudizio di primo grado<sup>78</sup>.

La Court of Appeal ha assunto la fisionomia odierna nel 1966 quando ad essa è stata riunita la Court of Criminal Appeal<sup>79</sup> e al suo interno è stata quindi creata la distinzione fra una Civil Division e una Criminal Division. Le due sezioni presentano caratteristiche strutturali diverse. Quella civile – che decide ricorsi presentati contro sentenze rese dalla High Court e dalle county courts<sup>80</sup> – consta di 38 Lord Justices of Appeal<sup>81</sup>, oltre ad alcuni membri di diritto. Fra questi vi è il Master of the Rolls<sup>82</sup>, al quale il Judicature Act 1881 ha conferito la funzione di presidente della division<sup>83</sup>. Il col-

<sup>76</sup> Vedi *infra* § 6.3.

<sup>77</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, *supra* nota 33, pp. 224-225.

<sup>78</sup> V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, *supra* nota 4, pp. 49-51.

<sup>79</sup> Questa corte era stata istituita dal Criminal Appeal Act del 1907, con il quale per la prima volta era stato configurato un vero e proprio sistema di appelli nell'ambito della giustizia penale inglese. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, p. 256.

<sup>80</sup> La Civil Division è competente a giudicare anche appelli contro decisioni di alcuni tribunali (vedi *infra* § 4). G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, *supra* nota 33, p. 229.

<sup>81</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords 1876-2009*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 48 ss., a p. 49, nota 5.

<sup>82</sup> Oltre al Master of the Rolls, gli altri membri di diritto sono il Lord Chancellor, il Lord Chief Justice, che presiede la Criminal Division, e i presidenti delle varie sezioni della High Court. Talvolta i Lord Justice possono essere assistiti da giudici della High Court e occasionalmente possono far parte del collegio giudicante anche Lord Justice (o Law Lord) in pensione. Viceversa, un certo numero di Lord Justice svolge funzioni giudicanti presso altre corti, in particolare la Queen's Bench Divisional Court, oppure viene chiamato a ricoprire incarichi di natura extra giudiziale. G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, *supra* nota 50, pp. 1 e 110.

<sup>83</sup> Su questa figura v. A. SAMUELS, *The Master of the Rolls*, in 28 *Civil Justice Quarterly*, 2009, p. 281 ss. e G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, *supra* nota 50, pp. 107-113, che offre un'analisi del contributo dei vari Master of the Rolls succedutisi

legio giudicante di regola è composto da tre membri, ma per casi di particolare importanza il loro numero sale a cinque, così come può essere ridotto a due per alcuni tipi di decisione di minor rilievo<sup>84</sup>. La Criminal Division, invece, giudica in un collegio composto da due giudici della Queen's Bench Division e dal Lord Chief Justice o da un Lord Justice of Appeal e si pronuncia sull'impugnazione di sentenze rese dalla Crown Court<sup>85</sup>.

La circostanza che l'appello fosse estraneo alla tradizione di common law e che sia stato introdotto in via legislativa ne fa uno strumento il cui ambito applicativo può sempre essere circoscritto dal legislatore stesso e la cui rilevanza in termini numerici è sempre stata esigua<sup>86</sup>. Questa caratteristica conaturata al sistema, peraltro, è stata accentuata dalla riforma delle impugnazioni in materia civile operata dalla Parte IV dell'Access to Justice Act 1999<sup>87</sup>, con cui è stato creato un regime generalizzato di filtro che non ha equivalenti neanche negli altri sistemi di common law<sup>88</sup>. Attualmente, la proposizione di un'impugnazione alla Court of Appeal è sempre subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione, denominata "permission to appeal". Ai sensi della Part 52 delle Civil Procedure Rules tale autorizzazione deve essere richiesta o alla stessa corte che ha pronunciato la sentenza da impugnare o direttamente alla Court of Appeal. Condizione per la concessione dell'autorizzazione è che l'appellante dimostri l'esistenza di "reali possibilità

---

nel tempo, con una particolare attenzione a Lord Denning (1962-1982), al cui operato si deve il riconoscimento pubblico dell'importanza di questo ruolo.

<sup>84</sup> G. SLAPPER, D. KELLY, *The English Legal System*, supra nota 33, pp. 229-230.

<sup>85</sup> ID., pp. 311-312.

<sup>86</sup> V. VARANO, *Organizzazione e garanzie*, supra nota 4, p. 186.

<sup>87</sup> I principi che contraddistinguono il regime delle impugnazioni in materia civile introdotto con la riforma del 1999, che ha dato attuazione alle raccomandazioni contenute nel rapporto di Sir Jeffrey Bowman *Review of the Court of Appeal Civil Division* (1997), possono essere individuati nella generalizzazione dello strumento dell'autorizzazione (permission to appeal); nella limitazione, in via di principio, ad un solo appello; nell'individuazione del giudice competente a conoscere tale impugnazione nella corte di livello immediatamente superiore a quella che ha reso la decisione impugnata e nella garanzia che tutti i casi meritevoli di essere esaminati dalla Court of Appeal (ad esempio perché sollevano una questione di importanza generale) possano essere decisi da questa corte. Per un approfondimento sul regime delle impugnazioni con particolare riferimento alla permission v. N. ANDREWS, *Andrews on Civil Processes*, supra nota 27, pp. 415-432; A. ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, supra nota 27, pp. 1112-1174 e G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, supra nota 50, pp. 67-82 e 91-104.

<sup>88</sup> Ad esempio, negli Stati Uniti esiste un diritto di proporre appello contro le decisioni delle corti distrettuali federali. T.M. FINE, *An Introduction to the Anglo-American Legal System*, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2007, p. 42.

di successo” o di “altri cogenti motivi”<sup>89</sup>. Se si tratta di impugnare una sentenza pronunciata in secondo grado, peraltro, i requisiti per l’accesso si fanno ancora più rigorosi: non solo occorre necessariamente l’autorizzazione della stessa Court of Appeal, ma questa verrà concessa solo se il caso sollevi un’“importante questione di principio o di procedura” o vi siano “altri cogenti motivi”<sup>90</sup>. In media alla civil division della Court of Appeal giungono ormai circa 4000 richieste di permission l’anno, di cui meno di un terzo viene accettato<sup>91</sup>. Accanto alla classiche controversie civili, negli ultimi anni si registra la tendenza all’aumento degli appelli in materia di diritto amministrativo e in particolare in tema di asilo e immigrazione<sup>92</sup>.

Questo rigoroso sistema di filtro consente alla Corte di spogliarsi di casi palesemente infondati, contribuendo ad un suo migliore funzionamento, e le garantisce un certo controllo sul proprio ruolo. Tuttavia l’esame delle richieste di permission ha finito per assorbire molto tempo e la relativa procedura, che prevede anche la possibilità di un’udienza in caso di ricorso contro l’iniziale rigetto della richiesta, talvolta si è rivelata particolarmente lunga e complessa<sup>93</sup>.

Sebbene le decisioni della Court of Appeal Civil Division continuino per lo più ad assumere lo stile tradizionale di somma delle opinioni dei singoli membri del collegio<sup>94</sup>, ormai solo nel trenta per cento dei casi la sentenza è

---

<sup>89</sup> CPR 52.3 (6) «Permission to appeal may be given only where – (a) the court considers that the appeal would have a real prospect of success; or (b) there is some other compelling reason why the appeal should be heard.»

<sup>90</sup> CPR 52.13 (1) «Permission is required from the Court of Appeal for any appeal to that court from a decision of the County Court or the High Court which was itself made on appeal. (2) The Court of Appeal will not give permission unless it considers that – (a) the appeal would raise an important point of principle or practice; or (b) there is some other compelling reason for the Court of Appeal to hear it.»

<sup>91</sup> MINISTRY OF JUSTICE, *The Royal Courts of Justice Tables: 2015*, Tables 3.9 e 3.11, in <https://www.gov.uk/government/statistics/civil-justice-statistics-quarterly-january-to-march-2016-and-the-royal-courts-of-justice-2015> (consultato il 4 ottobre 2016).

<sup>92</sup> A. SAMUELS, *The Court of Appeal*, in 27 *Civil Justice Quarterly*, 2008, p. 527 ss., a p. 528. Anche i dati statistici relativi agli anni successive confermano tale tendenza.

<sup>93</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, *supra* nota 50, p. 182.

<sup>94</sup> Ai sensi della section 59 del Senior Courts Act 1981 le decisioni della Criminal Division, invece, assumono di regola la forma di opinion unanime. Secondo la giustificazione tradizionalmente offerta per una pratica anomala nel contesto inglese, in questo caso è in gioco la libertà degli individui e attraverso la decisione della Corte lo stato esercita una coercizione nei confronti dei propri cittadini. J.D. HEYDON, *Threats to Judicial Independence: The Enemy Within*, in 129 *Law Quarterly Review*, 2013, p. 205 ss., a p. 210.

pronunciata oralmente al termine dell'udienza<sup>95</sup>. Proprio questa tendenza è all'origine della prassi, sviluppatasi a partire dall'inizio degli anni '80 del secolo scorso, del cosiddetto "composite judgment", ovvero della sentenza unica alla cui redazione contribuiscono più membri del collegio giudicante, senza che vi sia necessariamente un'attribuzione delle singole parti ai vari giudici<sup>96</sup>. Un simile sviluppo può essere valutato positivamente nella misura in cui l'opinione unica garantisce maggior autorevolezza e chiarezza delle decisioni<sup>97</sup>, ma presenta anche dei risvolti problematici. È stato sostenuto, per esempio, che se l'opinione unica può essere appropriata nei casi meno complessi, la prassi per cui ciascun membro del collegio rende la propria opinione continua ad avere un valore laddove la decisione dell'appello ruoti intorno a un principio di diritto bisognoso di chiarimento, perché la pluralità di voci è in grado di sviluppare in modo più efficace il principio stesso e di prevenire il rischio che il precedente venga trattato dai giudici successivi con la stessa deferenza accordata alle leggi del parlamento<sup>98</sup>.

Lo stesso studio che ha evidenziato l'emersione del composite judgment ha anche rilevato il dato – piuttosto sorprendente considerata la complessità delle controversie su cui la Court of Appeal è chiamata a pronunciarsi – per cui in circa metà dei casi la decisione viene resa all'unanimità<sup>99</sup>. Tale dato pare ragionevolmente da attribuire alla diffusione della prassi di inserire nel collegio un giudice specializzato nella materia oggetto del giudizio, che sembrerebbe assumere un ruolo dominante rispetto ai due membri generalisti,

---

<sup>95</sup> LORD RODGER, *The Form and Language of Judicial Opinions*, in 118 *Law Quarterly Review*, 2002, p. 226 ss., a p. 230, che individua la causa di questo fenomeno nell'introduzione del sistema di filtro, in virtù del quale la Court of Appeal si concentra sulle sole impugnazioni che sollevano questioni meritevoli di approfondimento. Altri hanno ricollegato l'emersione di questa tendenza alla crescente complessità fattuale delle controversie, ma anche all'attenuazione dell'oralità del processo di common law derivata dall'introduzione delle tecniche di case management. J.D. HEYDON, *Threats to Judicial Independence*, *supra* nota 94, p. 208

<sup>96</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, *supra* nota 50, pp. 123-124. L'individuazione e l'analisi di questa tendenza si devono a R. MUNDAY, "All for One and One for All". *The Rise to Prominence of the Composite Judgment within the Civil Division of the Court of Appeal*, in 61 *Cambridge Law Journal*, 2002, p. 321 ss. e *Judicial Configurations. Permutations of the Court and Properties of Judgment*, in 61 *Cambridge Law Journal*, 2002, p. 612 ss.

<sup>97</sup> R. MUNDAY, "All for One and One for All", *supra* nota 96, pp. 331-337.

<sup>98</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, *supra* nota 50, pp. 126-128, ove si riporta il celebre passaggio di Lord Reid in *Broome v Cassel* [1972] AC 1027 in cui viene chiaramente espresso questo argomento.

<sup>99</sup> R. MUNDAY, "All for One and One for All", *supra* nota 96, p. 345.

in tal modo inficiando la collegialità del processo decisionale<sup>100</sup>.

In conclusione, considerando che la Court of Appeal è un giudice unico la cui giurisdizione si estende a tutto il territorio di Inghilterra e Galles e che a questa peculiarità si aggiunge il significativo potere di selezione dei casi sopra brevemente descritto, essa appare più simile ad una corte suprema che ad una corte di grado intermedio. Tale osservazione, rafforzata dalla constatazione che – come vedremo nel prossimo paragrafo – la maggior parte delle decisioni della Court of Appeal sono definitive, pone in termini assai speciali la questione del suo rapporto con la corte di vertice.

### 3. *La House of Lords come corte di vertice*

Fin dalle sue origini il Parlamento inglese ha esercitato anche un'attività giurisdizionale, con riferimento alla quale a partire dall'inizio del XV secolo la House of Lords ha rivendicato e ottenuto un monopolio. Dopo una fase di declino nel secolo successivo, dovuto – tra l'altro – all'attivismo delle corti di common law e allo sviluppo delle corti prerogative<sup>101</sup>, la funzione giurisdizionale della Camera Alta si è consolidata nel corso del XVII secolo e all'indomani della Glorious Revolution del 1688 il privilegio della House of Lords di giudicare in ultima istanza le cause provenienti dalle corti di common law e dalla corte di cancelleria era ormai stabilmente affermato<sup>102</sup>.

A partire dagli inizi del XIX secolo, tuttavia, l'operato della House of Lords nell'esercizio della funzione giurisdizionale aveva attirato severe critiche, soprattutto in ragione del fatto che i suoi membri erano di regola privi di competenze giuridiche<sup>103</sup>, per cui poteva ben accadere che l'unico giurista a far parte del collegio giudicante fosse il Lord Chancellor. Ne erano seguiti

---

<sup>100</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, *supra* nota 50, pp. 128-129.

<sup>101</sup> V. *supra*, nota 6.

<sup>102</sup> D. LEWIS JONES, *The Judicial Role of the House of Lords before 1870*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 3 ss., alle pp. 3-7. Le fonti classiche su questa tema sono T. BEVEN, *The Appellate Jurisdiction of the House of Lords I*, in *17 Law Quarterly Review*, 1907, p. 155 ss. e W. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, 3rd ed., London, Methuen, 1922, Vol. I, pp. 357-394.

<sup>103</sup> Particolarmente critica fu la posizione di Bentham. Vedi da ultimo LORD PANNICK, "Better that a horse should have a voice in that House [of Lords] than that a judge should" (Jeremy Bentham): *Replacing the Law Lords by a Supreme Court*, in *Public Law*, 2009, p. 723 ss., a p. 724.

alcuni tentativi di riforma, non andati a buon fine<sup>104</sup>, finché, nel riorganizzare il sistema delle corti superiori inglesi, il Judicature Act 1873 ne aveva abolito la competenza come giudice di impugnazione, configurando la Court of Appeal come corte di ultima istanza. La vittoria elettorale dei Tories alle elezioni dell'anno successivo, tuttavia, ebbe come risultato l'approvazione dell'Appellate Jurisdiction Act 1876 con cui – per il timore che l'eliminazione delle funzioni giurisdizionali della House of Lords fosse il preludio alla sua totale abolizione, ma anche perché in molti ritenevano utile mantenere la connessione fra la funzione legislativa e quella giudiziaria – venne conferito a questa istituzione il ruolo di giudice supremo del Regno Unito, pur senza inquadrarla nella Supreme Court of Judicature<sup>105</sup>.

Passiamo adesso ad esaminare la composizione e il funzionamento di questa corte nella sua versione moderna – dal 1876 fino alla sua abolizione nel 2009 – cercando di evidenziare le peculiarità derivanti dall'inserimento all'interno della Camera Alta del Parlamento di Westminster e l'evoluzione subita.

### 3.1. *Composizione*

Per rispondere alle critiche che erano state all'origine del tentativo di abolizione della funzione giurisdizionale della House of Lords, l'Appellate Jurisdiction Act 1876 affidò tale funzione a giudici togati, noti come Lord of Appeal in Ordinary (o, più brevemente, Law Lord).

La configurazione della corte di vertice inglese come comitato all'interno della Camera Alta del Parlamento, peraltro, dava luogo ad una serie di "anomalie", in primis la teorica possibilità per i membri laici dell'Assemblea (i cosiddetti lay peer) di prendere parte alle decisioni della Corte e, viceversa, per i Law Lord di partecipare alle discussioni e alle votazioni dell'assemblea legislativa. Tali difficoltà erano state risolte in base a convenzioni: da un lato, a partire dal caso *O'Connell* del 1844<sup>106</sup> si era formata una con-

<sup>104</sup> D. LEWIS JONES, *The Judicial Role of the House of Lords before 1870*, *supra* nota 102, pp. 9-12.

<sup>105</sup> L'intera vicenda è ricostruita in dettaglio in R. STEVENS, *Law and Politics: The House of Lords as a Judicial Body 1800-1976*, London, Weidenfeld and Nicholson, 1979, alle pp. 37-67 e, più recentemente, in D. STEEL, *The Judicial House of Lords: Abolition and Restoration 1873-6*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 13 ss.

<sup>106</sup> *O'Connell v R* (1844) 11 Cl & F 155: 8 ER 1061. Una descrizione della vicenda è offerta da D. HOPE, *Law Lords in Parliament*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 164 ss., alle pp. 164-165.

venzione, consolidatasi dopo l'approvazione dell'Appellate Jurisdiction Act 1876, in virtù della quale i lay peer non prendevano parte alle decisioni giudiziarie<sup>107</sup>; dall'altro lato, i Law Lord si astenevano dal prendere parte ai dibattiti e dal votare su questioni politicamente controverse, mentre partecipavano alle sedute dell'assemblea legislativa quando la discussione aveva ad oggetto questioni inerenti l'amministrazione della giustizia, ambito nel quale si riteneva che in virtù delle loro competenze potessero apportare un utile contributo<sup>108</sup>. Peraltro, questo coinvolgimento dei Law Lord nei dibattiti parlamentari non era sempre andato esente da critiche<sup>109</sup>, così come non erano mancate ipotesi in cui interventi in aula avevano successivamente precluso a Law Lord di partecipare alla decisione di alcuni casi<sup>110</sup>.

Sotto il profilo amministrativo, inoltre, «because the court in this case was also a House of Parliament, its judicial activities had to be filtered through the prism of parliamentary procedure»<sup>111</sup> e così, ad esempio, fino al 1948 le sedute si sono tenute nell'aula della Camera Alta del Parlamento prima dell'inizio dell'attività dell'assemblea legislativa. In quell'anno, per ragioni puramente pratiche legate allo svolgimento dei lavori di restauro dei danni dovuti alla seconda guerra mondiale, venne istituito l'Appellate Committee, che teneva udienza in una stanza separata, ma le sue decisioni hanno

---

<sup>107</sup> T. BEVEN, *The Appellate Jurisdiction of the House of Lords II*, in 17 *Law Quarterly Review*, 1901, p. 357 ss., alle pp. 369-370, ove si ricorda che in seguito vi è stato un unico tentativo di un lay peer di partecipare alla decisione di un caso, in *Bradlaugh v. Clarke* del 1883, ma il suo voto venne «utterly ignored by the Lord Chancellor Selborne».

<sup>108</sup> LORD HOPE, *Law Lords in Parliament*, *supra* nota 106, pp. 168-174. Questa convenzione era stata formalizzata da Lord Bingham nel 2000, in attuazione di una delle raccomandazioni della Wakeham Commission. R. MASTERMAN, *A Supreme Court for United Kingdom: Two Steps Forward, but One Step Back on Judicial Independence*, in *Public Law*, 2004, p. 48 ss., a p. 50. Per un approfondimento circa il contributo dei Law Lords all'attività legislativa v. LORD HOPE, *Voices from the Past – The Law Lords' Contribution to the Legislative Process*, in 123 *Law Quarterly Review*, 2007, p. 547 ss.

<sup>109</sup> Vedi, ad esempio, i commenti di Ewing in merito ai lavori che hanno portato all'approvazione dello Human Rights Act 1998. K.D. EWING, *The Human Rights Act and Parliamentary Democracy*, in 62 *Modern Law Review*, 1999, p. 79 ss., alle pp. 85-86.

<sup>110</sup> R. MASTERMAN, *A Supreme Court for United Kingdom*, *supra* nota 108, a p. 50.

<sup>111</sup> J. VALLANCE WHITE, *The Judicial Office*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 30 ss., a p. 30. Vedi, ad esempio, la descrizione delle modalità con cui venivano rese le decisioni in L. BLOM-COOPER, *Style of Judgments*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 145 ss. alle pp. 157-159 o la descrizione del funzionamento degli Appeal Committees in B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, in 123 *Law Quarterly Review*, 2007, p. 571 ss., alle pp. 579-580.

continuato ad assumere la forma di deliberazioni dell'Assemblea<sup>112</sup>.

I Lord of Appeal in Ordinary inizialmente erano solo due, ma il loro numero è stato progressivamente aumentato fino a dodici. Ad essi si potevano affiancare altri pari che fossero o fossero stati titolari di un'alta carica giudiziaria<sup>113</sup> e, come vedremo meglio, il Lord Chancellor, in qualità di presidente della Corte<sup>114</sup>.

La corte di regola giudicava con un collegio composto da cinque membri, ma era possibile che alla decisione partecipasse un numero di giudici superiore, talvolta sette o – in tempi più recenti – perfino nove<sup>115</sup>. Questo accadeva assai raramente, solo in casi di particolare difficoltà o importanza, ad esempio perché veniva richiesto alla corte l'overruling di un suo precedente<sup>116</sup>, o in ragione della significativa rilevanza costituzionale della questione trattata<sup>117</sup>, oppure perché la materia era particolarmente controversa<sup>118</sup>. A differenza di quanto accade negli Stati Uniti, quindi, nonostante il

---

<sup>112</sup> J. VALLANCE WHITE, *The Judicial Office*, *supra* nota 111, p. 36.

<sup>113</sup> LORD HOPE, *Law Lords in Parliament*, *supra* nota 106, p. 165.

<sup>114</sup> Vedi *infra* § 6.3.

<sup>115</sup> Questa prassi è riconducibile all'assunzione da parte di Lord Bingham del ruolo di Senior Law Lord. B. DICKSON, *A Hard Act to Follow: The Bingham Court 2000-8*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 255 ss., alle pp. 260-261.

Esclusa la possibilità che tutti i dodici Law Lord partecipassero alla decisione per il rischio di un pareggio, non veniva reputata praticabile neppure l'opzione di un collegio composto da undici giudici, perché questo avrebbe significato l'esclusione di un unico membro della corte dalla decisione.

<sup>116</sup> Ad esempio, l'abbandono della regola che garantiva agli avvocati l'immunità contro azioni di responsabilità per negligenza è stata decisa in *Arthur J.S. Hall & Co v. Simons* [2000] UKHL 38 da un panel composto da sette giudici.

<sup>117</sup> Per esempio, la sentenza della House of Lords nel cosiddetto *Belmarsh case* (*A. v Secretary of State for the Home Department* [2004] UKHL 56), in cui è stata dichiarata l'incompatibilità ai sensi della section 4 dello Human Rights Act 1998 della disposizione della legislazione antiterrorismo che prevedeva la possibilità di detenzione di durata indefinita dei cittadini stranieri sospettati di terrorismo per i quali non si poteva procedere all'espulsione, è stata pronunciata da un collegio composto da nove giudici. Su questa importante decisione, v. il numero speciale della *Modern Law Review* (volume 68, issue 4).

<sup>118</sup> In tempi moderni, il primo caso deciso da un collegio di nove Law Lords – *Attorney General's Reference No 2 of 2001* [2003] UKHL 68 – ha riguardato le conseguenze derivanti da un irragionevole ritardo nella conduzione di un processo penale, «a more general issue which has given rise to difficulties and differences of opinion not only in the United Kingdom but in other jurisdictions around the world.» Lord Bingham, § 1. B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, *supra* nota 111, pp. 592-593.

ridotto numero di membri, l'Appellate Committee della House of Lords non si riuniva mai in composizione plenaria.

Il compito di determinare la composizione del collegio giudicante nei vari casi era assai delicato, dal momento che questa scelta implicante un certo margine di discrezionalità<sup>119</sup> avrebbe potuto incidere sull'esito dell'impugnazione<sup>120</sup>. Teoricamente tale potere spettava al Lord Chancellor in qualità di presidente della corte<sup>121</sup>, ma di fatto a partire dal secondo dopoguerra era stato delegato al suo Permanent Secretary, che consultava il Lord Chancellor solo in caso di difficoltà<sup>122</sup>. A partire dai primi anni '80 del secolo scorso, poi, la scelta era stata delegata al Senior Law Lord e in pratica era effettuata dal Clerk del Judicial Office della House of Lords<sup>123</sup> in base ai criteri stabiliti dagli stessi Law Lord, per essere poi esaminata dal Senior Law Lord e dal suo vice<sup>124</sup>. In teoria, comunque, il Lord Chancellor aveva conservato il diritto di scegliere la composizione del collegio giudicante qualora avesse voluto<sup>125</sup>.

In risposta ad una richiesta formulata ai sensi del Freedom of Information Act 2000, sono stati recentemente chiariti i criteri seguiti in questa scelta: l'equilibrio fra membri esperti della materia<sup>126</sup> e non, la disponibilità e il

---

<sup>119</sup> Due erano i profili riguardo ai quali tale discrezionalità poteva essere esercitata: l'individuazione di quale fra i Law Lord in carica avrebbero dovuto comporre il collegio, ma anche la possibilità di chiamare a far parte del panel giudici in pensione. A. LE SUEUR, R. CORNES, *The Future of United Kingdom's Highest Courts*, London, The Constitution Unit, 2001, p. 133.

<sup>120</sup> R. BUXTON, *Sitting en banc in the New Supreme Court*, in *125 Law Quarterly Review*, 2009, p. 288 ss., a p. 288.

<sup>121</sup> Negli anni immediatamente successivi al 1876 è pacifico che i Cancellieri esercitassero personalmente questo potere e che in certi casi le loro scelte fossero guidate da considerazioni di opportunità politica. P. POLDEN, *The Early Years of the House of Lords, 1876-1914*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 181 ss., alle pp. 187-188.

<sup>122</sup> A. PATERSON, *The Law Lords*, London, MacMillan, 1982, p. 87.

<sup>123</sup> Al riguardo, v. J. VALLANCE WHITE, *The Judicial Office*, *supra* nota 111.

<sup>124</sup> Un'accurata descrizione della procedura e dei criteri seguiti all'alba della riforma del 2005 è offerta da LORD BINGHAM, *A New Supreme Court for the United Kingdom*, The Constitution Unit Spring Lecture 2002, May 1, 2002, p. 13, in <https://www.ucl.ac.uk/spp/publications/unit-publications/90.pdf> (consultato il 4 ottobre 2016).

<sup>125</sup> D. OLIVER, *The Lord Chancellor as Head of the Judiciary*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 97 ss., a p. 102; A. LE SUEUR, R. CORNES, *The Future of United Kingdom's Highest Courts*, *supra* nota 119, p. 133.

<sup>126</sup> In particolare, per i casi provenienti dalla Scozia il collegio giudicante vedeva sempre la partecipazione dei Law Lord scozzesi, mentre una convenzione altrettanto chiara non si era formata con riferimento all'Irlanda del Nord.

carico di lavoro di ciascun giudice, la circostanza che il Law Lord abbia partecipato alla decisione di concedere il leave (perché la familiarità con il caso facilita lo svolgimento dell'udienza), le esigenze del Judicial Committee del Privy Council<sup>127</sup> e la necessità di lasciare ai giudici il tempo per redigere le sentenze. Occorre poi aggiungere che, per evitare il rischio di ricusazioni, un Law Lord non poteva partecipare al collegio giudicante di un caso su cui si fosse già pronunciato come membro di una corte inferiore oppure avesse espresso le proprie opinioni in forma stragiudiziale, né poteva prendere parte alla decisione di un ricorso nel quale il giudice o un suo familiare avessero un interesse. Quelle appena menzionate, infatti, erano circostanze che se ignorate, potrebbero portare all'annullamento della sentenza resa dalla House of Lords, come è avvenuto nel noto caso Pinochet<sup>128</sup>.

### 3.2. Poteri e funzionamento

La House of Lords – oltre a una limitata giurisdizione in unico grado (original jurisdiction) nei casi concernenti titoli nobiliari (peerage) e in quelli di impeachment<sup>129</sup> – esercitava principalmente un'appellate jurisdiction, ovvero giudicava i ricorsi proposti nei confronti delle sentenze dei giudici inferiori. Ai sensi della section 17 dell'Appellate Jurisdiction Act 1876 lo svolgimento del processo era disciplinato da rules of the court elaborate da una commissione composta dal Lord Chancellor e almeno altre due giudici superiori<sup>130</sup>.

La maggior parte del carico di lavoro dell'Appellate Committee della House of Lords era costituita dalla decisione su ricorsi contro sentenze della Court of Appeal inglese in materia civile<sup>131</sup>. A partire da quanto disposto

<sup>127</sup> Vedi *infra* § 3.3.

<sup>128</sup> B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, *supra* nota 111, pp. 589-591. Sul caso Pinochet v. *infra* Cap. II, § 2.3. Per un esame dei risvolti del caso per la disciplina dell'astensione e della ricusazione del giudice inglese, materia la cui regolamentazione ha natura giurisprudenziale, v. invece, K. MALLESON, *Judicial Bias and Disqualification after Pinochet* (No. 2), in 63 *Modern Law Review*, 2000, p. 119 ss.

<sup>129</sup> Il diritto dei Pari di essere giudicati dalla House of Lords in relazione alla commissione nei casi di treason, felony o misprision of felony è stato abrogato dal Criminal Justice Act 1948. S.H. BAILEY, J.P.L. CHING, N.W. TAYLOR, *The Modern English Legal System*, *supra* nota 54, p. 122.

<sup>130</sup> D. WOODHOUSE, *The Office of Lord Chancellor*, Oxford-Portland OR, Hart, 2001, p. 102.

<sup>131</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, *supra* nota 81, a p. 49.

Ai sensi dell'Administration of Justice Act 1969 era anche possibile che la House of

dalla section 1(1) dell'Administration of Justice (Appeals) Act 1934<sup>132</sup> era sempre necessario ottenere un'apposita autorizzazione (detta leave). Questa doveva essere richiesta alla Court of Appeal e, in caso di rifiuto, alla stessa House of Lords<sup>133</sup>. L'istanza (petition) per la concessione del leave era esaminata da un collegio composto da tre Law Lords (detto Appeal Committee) che a partire dal 1988 di regola prendeva la propria decisione unicamente su base documentale<sup>134</sup>. La possibilità che si tenesse un'apposita

---

Lords decidesse ricorsi proposti per saltum (leapfrog) nei confronti di sentenze di primo grado. Condizioni per il ricorso a questa via di impugnazione erano l'esistenza di «a point of law of general public importance» che fosse stato compiutamente trattato nel dibattimento e nella sentenza di primo grado e che investisse principalmente l'interpretazione di un testo legislativo o regolamentare oppure fosse oggetto di un precedente vincolante della Court of Appeal o della stessa House of Lords (section 12.3). Se tutte le parti vi acconsentivano, il giudice a quo certificava l'esistenza di tali requisiti, ma doveva comunque essere richiesto il leave alla House of Lords, che lo concedeva «if ... it appears to the House of Lords to be expedient to do so ...» (section 13.2).

Questa procedura, dopo un iniziale successo è stata utilizzata molto raramente G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, supra nota 81, pp. 57-59.

Un tentativo di rivitalizzazione è stato compiuto di recente dalla section 63 del Criminal Justice and Courts Act 2015, in vigore dal 13 aprile 2015, che ha rimosso la necessità del consenso di tutte le parti (ma non del giudice a quo e del giudice ad quem) e ha previsto la possibilità di presentare il ricorso per saltum anche quando esiste «a point of law of general public importance» e una delle seguenti tre condizioni: il caso ha per oggetto una questione di importanza nazionale; l'esito del caso è di rilevanza tale da giustificare una decisione della massima istanza; i vantaggi di una decisione immediata da parte della corte suprema superano i benefici di un ulteriore grado di giudizio (section 12.3A). Il legislatore, dunque, ha ritenuto opportuno garantire la possibilità di un'immediata pronuncia della corte di ultima istanza in quei casi che sarebbero comunque destinati ad essere sottoposti ad essa, in modo da ridurre i tempi e (soprattutto) i costi del procedimento.

<sup>132</sup> Questa legge operò una semplificazione del sistema degli appelli, stabilendo anche che le sentenze delle county courts dovessero essere impugnate direttamente presso la Court of Appeal e non più dinanzi alla High Court. G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, C. BLAKE, *The Court of Appeal*, supra nota 50, p. 35. L'intento principale della riforma pare essere stato la tutela dei litiganti più deboli che avessero vinto in primo grado, attraverso la riduzione della possibilità che la controparte potesse sfruttare l'impugnazione per allungare la durata del processo e costringere l'avversario a una transazione. G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, supra nota 81, p. 54.

<sup>133</sup> House of Lords, *Practice Directions and Standing Orders Applicable to Civil Appeals*, 2007-2008 edition (di seguito PD), § 1.6.

<sup>134</sup> PD § 4.1. Il lavoro preparatorio, consistente nella predisposizione di "memo" che riassumono e schematizzano gli aspetti salienti di ciascun caso, era svolto da judicial assistant. Si tratta una figura introdotta nel 2000 (l'incarico era annuale e veniva conferito a persone che fossero abilitate come barrister o solicitor) alla quale venivano affidati anche altri compiti, ad esempio di ricerca, ma che – a differenza dei clerk che operano presso la Corte Suprema degli

udienza era stata conservata solo per il caso in cui non vi fosse unanimità fra i componenti del collegio, oppure questi ritenessero necessario un approfondimento della questione<sup>135</sup>.

In media, solo un terzo delle petition aveva successo<sup>136</sup>. La legge non individuava criteri per l'accoglimento dell'istanza in materia civile, ma la Practice Direction 4.7 stabiliva che

Leave to appeal is granted to petitions that, in the opinion of the Appeal Committee, raise an arguable point of law of general public importance which ought to be considered by the House at this time, bearing in mind that the matter will already have been the subject of judicial decision and may have already been reviewed on appeal. A petition which in the opinion of the Appeal Committee does not raise such a point of law is refused on that ground. The Appeal Committee gives brief reasons for refusing leave to appeal but does not otherwise explain its decisions.

In sostanza, i profili rilevanti ai fini della decisione risultavano essere tre: l'esistenza di una questione di diritto controversa, l'importanza generale della questione e la circostanza che il caso di specie avesse delle caratteristiche tali da renderlo una sede appropriata per decidere tale questione<sup>137</sup>. Di fatto, però, l'Appeal Committee non forniva mai una motivazione per il rigetto dell'istanza, limitandosi a ripetere la formula indicata nella Practice Direction («Permission is refused because the petition does not raise an arguable...»). A seguito di una modifica apportata alle Practice Directions nel 2003, l'Appeal Committee sarebbe stato tenuto a fornire una breve motivazione in caso di rigetto della petition relativa a questioni che investono il diritto dell'Unione europea<sup>138</sup>, ma in realtà questa disposizione non aveva trovato attuazione. Nessuna motivazione era fornita dalla Court of Appeal nei rari casi in cui concedeva la propria autorizzazione<sup>139</sup>.

---

Stati Uniti – non partecipava alla redazione delle opinioni. B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, *supra* nota 111, p. 577.

<sup>135</sup> PD § 4.16. B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, *supra* nota 111, pp. 581-582.

<sup>136</sup> *Id.*, p. 583.

<sup>137</sup> LORD BINGHAM, *A New Supreme Court*, *supra* nota 124, pp. 10-11.

<sup>138</sup> PD § 34.2. «When the House refuses leave to appeal to a petition which includes a contention that a question of Community law is involved, the House gives additional reasons for its decision not to grant leave to appeal (see section 4.7). These reasons reflect the decision of the Court of Justice in *CILFIT v. Ministry of Health* (Case C-238/81) which laid down categories of cases where the Court of Justice considered that no reference should be made to it [...]».

<sup>139</sup> B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, *supra* nota 111, pp. 583-584.

In materia penale la giurisdizione della House of Lords era stata affermata dal Criminal Appeal Act 1907, ma aveva iniziato ad essere concretamente esercitata solo a seguito delle modifiche apportate dall'Administration of Justice Act 1960, che aveva introdotto quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione l'attestazione da parte del giudice a quo che l'appello sollevava una questione di diritto «of general public importance» in sostituzione del precedente sistema basato sulla certificazione da parte dell'Attorney General. In aggiunta a tale attestazione occorreva altresì il leave della Court of Appeal (o della Divisional Court) oppure della House of Lords<sup>140</sup>. Nei fatti, solo un ridotto numero dei casi decisi annualmente dalla House of Lords concerneva quest'area del diritto<sup>141</sup>.

La House of Lords, infine, era anche giudice di ultima istanza per l'Irlanda del Nord<sup>142</sup> e per la Scozia, in quest'ultimo caso limitatamente alle cause civili (mentre per quelle penali giudice di ultima istanza è la scozzese High Court of Justiciary)<sup>143</sup> e senza che occorresse il leave<sup>144</sup>.

In conseguenza di questo rigoroso sistema di filtro, la corte di vertice inglese raramente decideva più di settanta casi l'anno<sup>145</sup>, con sentenze che, a differenza di quanto accade per la Court of Appeal, ormai da tempo aveva-

---

<sup>140</sup> Delle circa 400 decisioni pronunciate dalla House of Lords fra il 1876 e il 2007, circa 175 hanno riguardato la materia penale e sono state quasi tutte pronunciate dopo il 1960. J.R. SPENCER, *Criminal Law*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 594 ss., alle pp. 594-595.

<sup>141</sup> Dai dati statistici relativi agli ultimi anni di attività della House of Lords come corte suprema risulta che le decisioni in materia penale sono state 3 nel 2005, 2 nel 2007, 17 nel 2008 e 11 nel 2009. MINISTRY OF JUSTICE, *Judicial and Court Statistics 2009, 2010*, Table 7.5.

<sup>142</sup> Vedi B. DICKSON, *From Scotland and Ireland (c) Northern Ireland after 1922*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 304 ss. e, quanto all'Irlanda (fino alla sua indipendenza) R. KEANE, *From Scotland and Ireland (b) Ireland*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 295 ss.

<sup>143</sup> Sull'affermazione di questa giurisdizione della House of Lords a seguito dello Union with Scotland Act del 1706 v. D. LEWIS JONES, *The Judicial Role of the House of Lords before 1870*, *supra* nota 102, alle pp. 7-8 e P.H. BRODIE, *From Scotland and Ireland (a) Scotland after 1707*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 279 ss., ove si ripercorrono gli aspetti più rilevanti relativi all'esercizio di tale giurisdizione da parte della House of Lords.

<sup>144</sup> Per le sentenze definitive della Court of Session era sufficiente che il ricorso fosse sottoscritto da due avvocati che ne certificassero la ragionevolezza. B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, *supra* nota 111, pp. 573-574.

<sup>145</sup> Dai dati statistici relativi agli ultimi anni di attività della House of Lords come corte suprema risulta che le sentenze pronunciate sono state 68 nel 2005, 59 nel 2006, 45 nel 2007 e 74 nel 2008. MINISTRY OF JUSTICE, *Judicial and Court Statistics 2009, 2010*, Table 7.5.

no assunto una forma scritta. Per il resto, però, le decisioni della House of Lords avevano continuato a preservare lo stile tradizionale, presentandosi come somma delle opinioni dei membri del collegio giudicante. A differenza di quanto rilevato per la Court of Appeal, quindi, il ricorso all'opinione unica e al "composite judgment" era del tutto eccezionale<sup>146</sup> e anche in materia penale la House of Lords di regola pronunciava decisioni con una pluralità di opinioni<sup>147</sup>. Peraltro, se nel 1974 la corte aveva pronunciato 35 sentenze, nel 1983 i casi decisi erano divenuti 65. Si tratta di numeri sempre assai contenuti in termini assoluti, però in termini relativi siamo dinanzi ad una duplicazione del lavoro nel corso di un decennio, che ha comportato una tendenza all'aumento delle opinioni in cui il giudice si limita a dichiarare di concorrere con un collega, e ad una maggiore frequenza delle sentenze in cui è presente una sola opinione alla quale tutti gli altri membri del collegio dichiarano di concorrere<sup>148</sup>.

Più e meno nello stesso periodo si è verificata un'evoluzione assai più importante: se fino ai primi anni settanta il controllo della House of Lords sul proprio ruolo era limitato, dal momento che, oltre alle cause provenienti dalla Scozia – che accedono alla corte di diritto –, circa l'80 per cento delle altre impugnazioni civili vi giungevano a seguito di leave concesso da una corte inferiore<sup>149</sup>, a partire da quel momento si era verificata un'inversione di tendenza. Uno studio compiuto sugli appelli trattati nel periodo 2003-2005, infatti, mostra che il giudice a quo aveva concesso il leave solo nel 12 per cento dei casi, in un altro 5 per cento si trattava di un appello di diritto, mentre nell'83 per cento degli appelli il leave era stato concesso dalla stessa House of Lords<sup>150</sup>. Quindi era divenuto molto raro che la Court of Appeal

---

<sup>146</sup> LORD RODGER, *The Form and Language of Judicial Opinions*, *supra* nota 95, pp. 232-233, ove si mette in evidenza come la circostanza di essere rese nel contesto dell'attività della Camera Alta del Parlamento abbia influenzato lo stile delle sentenze della House of Lords. Vedi anche L. BLOM-COOPER, *Style of Judgments*, *supra* nota 111, pp. 153-154 e J. LEE, *A Defence of Concurring Speeches*, in *Public Law*, 2009, p. 305 ss., alle pp. 310-311.

<sup>147</sup> MUNDAY, "All for One and One for All", *supra* nota 96, pp. 341-342.

<sup>148</sup> A. BRADNEY, *The Changing Face of the House of Lords*, in *Juridical Review*, 1985, p. 178 ss., alle pp. 179-180.

<sup>149</sup> L. BLOM-COOPER, G. DREWRY, *Final Appeal. A Study of the House of Lords in its Judicial Capacity*, Oxford, Clarendon Press, 1972, pp. 131-132. Non si registravano però differenze significative nel tasso di accoglimento degli appelli in conseguenza del fatto che il leave fosse stato concesso dalla Court of Appeal oppure dalla stessa House of Lords (ID., p. 133).

<sup>150</sup> B. DICKSON, *The Processing of Appeals in the House of Lords*, *supra* nota 111, pp. 572-573.

concedesse l'autorizzazione ad impugnare le proprie sentenze, preferendo lasciare la House of Lords libera di scegliere quali casi decidere<sup>151</sup>.

In concomitanza con l'acquisizione di un maggior controllo da parte della House of Lords sul proprio carico di lavoro si sono registrati due fenomeni interessanti.

In primo luogo, un significativo aumento del tasso di accoglimento dei ricorsi contro le sentenze della Court of Appeal. Se nel periodo fra il 1952 e il 1970 le sentenze della corte inferiore venivano riformate in circa un terzo dei casi, agli inizi del XXI secolo oltre la metà delle impugnazioni veniva accolta<sup>152</sup>.

In secondo luogo, un mutamento nella tipologia di casi trattati. In particolare, fino agli anni Settanta del secolo scorso la categoria più numerosa di controversie era quella in materia tributaria, che costituivano circa il 30% del carico di lavoro della House of Lords, mentre le questioni di diritto pubblico erano praticamente assenti. A partire dagli anni Sessanta, tuttavia, è iniziato un processo di graduale abbandono dell'eccessiva deferenza nei confronti dell'esecutivo e del Parlamento che aveva caratterizzato i decenni precedenti<sup>153</sup> e sempre più questa Corte è venuta a concentrarsi su questioni di diritto pubblico<sup>154</sup>, cosicché nei primi anni 2000 si registrava una significativa diminuzione delle decisioni in materia tributaria, accompagnata da un

---

<sup>151</sup> A. SAMUELS, *The Court of Appeal*, *supra* nota 92, p. 529. Per esempio, su un campione di 398 casi decisi dalla Civil Division della Court of Appeal nel primo semestre del 2001, l'autorizzazione all'impugnazione è stata richiesta in 147 casi e concessa solo in due ipotesi. G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, *supra* nota 81, p. 54. La medesima tendenza della Court of Appeal a lasciare alla corte superiore la scelta dei casi da decidere si è affermata anche in materia penale. *Id.*, p. 60.

<sup>152</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, *supra* nota 131, p. 50. Uno studio relativo alle corti supreme statali degli Stati Uniti pubblicato sullo *Yale Law Journal* nel 1978 mostra dati simili: per le corti di ultima istanza alle quali esiste un diritto di accesso, il tasso di "intervento" (ovvero di decisioni che modificano o annullano le sentenze impugnate) è risultato pari al 36,8%, mentre per le corti dotate del potere discrezionale di selezionare i casi da decidere il tasso di "intervento" risultava pari a circa la metà delle decisioni. B. ATKINS, *Interventions and Power in Judicial Hierarchies: Appellate Courts in England and the United States*, in 24 *Law and Society Review*, 1990, p. 71 ss., a p. 90.

<sup>153</sup> A. KING, *The British Constitution*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 115-127. Per una ricostruzione del rapporto fra magistratura e politica nell'esperienza inglese v. A. TORRE, *Magistratura e potere dello stato: antiche e moderne esperienze britanniche*, in S. GAMBINO (a cura di), *La magistratura nello stato costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 295 ss.

<sup>154</sup> L. BLOM-COOPER, G. DREWRY, *Towards a System of Administrative Law: The Reid and Wilberforce Era, 1945-82*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 209 ss., alle pp. 217-226.

aumento dei casi in tema di judicial review<sup>155</sup> e dall'emersione di una nuova categoria: quelli relativi all'applicazione dello Human Rights Act 1998, sul quale ci soffermeremo nel prossimo capitolo<sup>156</sup>. Una caratteristica che accomuna molti dei casi appartenenti a queste materie è la natura assai controversa delle questioni trattate e la loro particolare rilevanza per l'opinione pubblica, che ha attirato una crescente attenzione mediatica sull'Appellate Committee della House of Lords negli ultimi anni della sua esistenza<sup>157</sup> ed è stata indicata come una delle probabili cause della crescente lunghezza e prolissità delle sentenze della corte<sup>158</sup>.

Sembra, dunque, che la corte di vertice abbia usato il proprio potere discrezionale di selezione dei casi dando la preferenza, da un lato, a controversie in materia di diritto pubblico e caratterizzate da un'elevata visibilità, e, dall'altro, alle ipotesi in cui pareva che la Court of Appeal avesse commesso un errore<sup>159</sup>. E questo è un tema su cui sarà opportuno ritornare con riferimento alla nuova Supreme Court.

Un'ultima osservazione pare opportuna. L'evoluzione in tema di potere di selezione dei casi della House of Lords per certi versi può essere accostata a quella verificatasi con riferimento all'analogo potere della Corte Suprema americana. Se il Judiciary Act del 1789 aveva configurato la competenza in grado di impugnazione di questa corte esclusivamente come obbligatoria, la graduale affermazione del writ of certiorari come unico strumento di accesso alla Corte Suprema – che può dirsi pienamente conclusa nel 1988 – le ha conferito un potere pienamente discrezionale di scegliere i casi di cui occuparsi. Tuttavia, se dal punto di vista di un osservatore continentale, abituato a confrontarsi con corti di vertice alla ricerca di efficaci strumenti per “filtrare” i casi<sup>160</sup>, la somiglianza fra le due corti su-

---

<sup>155</sup> Sull'espansione della judicial review a partire dagli anni '60 del Novecento, v. P. CRAIG, *Administrative Law*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 524 ss.

<sup>156</sup> Vedi *infra* Cap. II, § 2.1.

<sup>157</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, *supra* nota 81, pp. 52-53.

<sup>158</sup> L. BLOM-COOPER, *Style of Judgments*, *supra* nota 111, pp. 160-161.

<sup>159</sup> G. DREWRY, L. BLOM-COOPER, *The House of Lords and the English Court of Appeal*, *supra* nota 81, p. 50.

<sup>160</sup> Sul tema, vedi S. SONELLI, *L'accesso alla corte suprema e l'ambito del suo sindacato: un contributo al dibattito sulla cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino, Giappichelli, 2001; N. TROCKER, V. VARANO, *Concluding Remarks*, in N. TROCKER, V. VARANO (eds.), *The Reforms of Civil Procedure in Comparative Perspective*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 243 ss., alle pp. 264-265, I. DíEZ-PICAZO JIMÉNEZ, *The Principal Innovations of Spain's Recent Civil*

preme di common law sotto questo profilo è notevole, non devono essere trascurate le diversità esistenti fra le due sponde dell'Atlantico. Diverso è stato innanzi tutto il percorso seguito, poiché nell'ordinamento statunitense la graduale affermazione del writ of certiorari come unica via di accesso alla Corte Suprema è il frutto di una serie di interventi legislativi succedutisi nel corso del XX secolo<sup>161</sup>, mentre in Inghilterra si è assistito ad un'evoluzione della prassi nell'ambito di un quadro normativo invariato. Significative sono anche le differenze di natura procedurale, visto che writ of certiorari e leave to appeal sono strumenti diversi e diversa è la procedura a cui danno luogo. Si pensi solo alla circostanza che per la concessione del writ of certiorari occorre il parere favorevole di quattro dei nove justice<sup>162</sup>, mentre la decisione sul leave è presa da un apposito collegio composto da tre Law Lord. Si deve poi segnalare un'importante differenza di ordine quantitativo: mentre la Corte della Suprema americana ha il pieno controllo sul proprio ruolo, una porzione seppur ridotta del carico di lavoro della House of Lords ha continuato ad essere fuori dalla sua disponibilità (perché il leave veniva concesso dalla Court of Appeal o perché si trattava di un appello proveniente dalla Scozia). Diverso è, infine, il rapporto fra le corti di vertice e le corti intermedie: mentre negli Stati Uniti è presente una pluralità di giurisdizioni federali di appello e l'esistenza di un conflitto fra queste è una delle circostanze che rendono più probabile la decisione della Corte Suprema di accettare un caso<sup>163</sup>, l'unicità della Court of Appeal inglese esclude in radice un simile genere di problematiche.

### 3.3. *Judicial Committee of the Privy Council*

Sebbene ormai la sua importanza sia soprattutto storica, una ricognizione della House of Lords come corte di vertice non può concludersi senza aver menzionato il Privy Council. Si tratta di un'antica istituzione con funzioni

---

*Procedure Reform*, ivi, p. 33 ss., alle pp. 48-51, G. WALTER, *The German Civil Procedure Reform Act 2002: Much Ado about Nothing*, ivi, p. 67 ss., alle pp. 80-88 e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Le Corti Supreme in Europa: le regole per l'accesso*, Roma, 2008, in [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione\\_Corti\\_Supreme\\_08.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Corti_Supreme_08.pdf) (consultato il 4 ottobre 2016).

<sup>161</sup> Ma non si può dimenticare che prima ancora del Supreme Court Case Selections Act del 1988 la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva escogitato una prassi che le consentiva di liberarsi in via sommaria dei casi che non intendeva decidere. V. BARSOTTI, *L'arte di tacere*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 64-84.

<sup>162</sup> Sui caratteri di questa procedura v. ID., pp. 97-102.

<sup>163</sup> ID., pp. 104-108.

consultive che ha le proprie radici nella curia regis e che gradualmente aveva acquisito la competenza a decidere in grado di impugnazione sulle domande presentate da soggetti non britannici con riferimento a questioni non di competenza delle corti del regno, principalmente quelle provenienti dalle colonie<sup>164</sup>. Il Privy Council aveva assunto la sua veste moderna a seguito del Judicial Committee Act 1833, che aveva istituito una commissione speciale al suo interno, denominata appunto Judicial Committee, della quale potevano far parte solo titolari di un «high judicial office»<sup>165</sup>. Questa definizione includeva il Lord President of the Council, i Law Lord e i Lord Justice of Appeal, che però non prendevano parte quasi mai alle decisioni dell'organo. A seguito di interventi normativi successivi, a costoro si potevano aggiungere titolari di alte cariche giudiziarie dei paesi membri del Commonwealth. La determinazione della composizione del collegio giudicante nei singoli casi, come per l'Appellate Committee della House of Lords, spettava in principio al Lord Chancellor in quanto presidente dell'organo<sup>166</sup>, ma nella prassi era determinata dal Senior Law Lord<sup>167</sup> e di regola constava di cinque Law Lords<sup>168</sup>. Questo significava che, nonostante formalmente si trattasse di due organi distinti, il legame fra l'Appellate Committee della House of Lords e il Judicial Committee del Privy Council era in realtà assai stretto e comportava la necessità di un forte coordinamento nell'organizzazione del lavoro delle due corti<sup>169</sup>.

A partire dal secondo dopoguerra, con la disgregazione dell'impero coloniale e la graduale sottrazione alla sua giurisdizione da parte dei paesi membri del Commonwealth, il ruolo del Privy Council si è a poco a poco ridimensionato e all'inizio del nuovo millennio svolgeva la funzione di corte di ultima istanza per un esiguo numero di territori del Commonwealth e stati indipendenti che ancora riconoscevano a tale istituzione il ruolo di vertice

---

<sup>164</sup> G. CRISCUOLI, *Introduzione*, *supra* nota 2, pp. 268-269. Vedi anche LORD NEUBERGER of Abbotsbury, *The Judicial Committee of the Privy Council in the 21st Century*, in 3 *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, 2014, p. 30 ss., alle pp. 35-36.

<sup>165</sup> Oppure coloro che hanno ricoperto tale carica in passato.

<sup>166</sup> D. OLIVER, *The Lord Chancellor as Head of the Judiciary*, *supra* nota 125, pp. 101-102.

<sup>167</sup> S.H. BAILEY, J.P.L. CHING, N.W. TAYLOR, *The Modern English Legal System*, *supra* nota 54, pp. 124-125. Sulla composizione del Judicial Committee del Privy Council, v. K. KEITH, *The Interplay with the Judicial Committee of the Privy Council*, in L. BLOM-COOPER, B. DICKSON, G. DREWRY (eds.), *The Judicial House of Lords*, *supra* nota 81, p. 315 ss., alle pp. 319-320.

<sup>168</sup> R. WARD, A. AKHTAR, *Walker & Walker's*, *supra* nota 49, pp. 275-276.

<sup>169</sup> A. LE SUEUR, R. CORNES, *The Future of United Kingdom's Highest Courts*, *supra* nota 119, p. 23.